

A

S. S. Leone XIII

GLI ALBANESI

DELLE COLONIE DI SICILIA



PALERMO
MDCCCLXXXIV.

Santità,

Gli Albanesi delle Colonie di Sicilia, professanti il Rito greco-cattolico dei loro padri, memori e grati della sollecitudine che in ogni tempo i Romani Pontefici hanno avuto per la conservazione degli usi orientali della loro Chiesa, si rivolgono umilmente alla S. V. perchè, con atto di cui rimarrà eterna la memoria, voglia compiacersi di ridonare ai loro paesi la tranquillità da gran tempo perduta; la sicurezza che le loro consuetudini e usanze religiose non saranno più argomento di querele e di liti ingiuste e scandalose; la speranza che per l'avvenire i loro discendenti potranno continuare in quelle pratiche venerande, che pure dimostrano come la Chiesa cattolica, nell'unità della fede, comprenda le più svariate manifestazioni esterne del sentimento religioso.

L'ultimo congresso eucaristico, celebrato in Gerusalemme, e la costituzione con la quale la S. V. ordinava che i Monaci basiliani del Monastero di

Grottaferrata ritornassero alla purità del Rito greco, ivi da S. Nilo instituito, li affidano che le loro preghiere troveranno benevola accoglienza e saranno tosto esaudite da parte di Colui che S. E. il Cardinale Langenieux, al cospetto del S. Sepolcro, a buon diritto proclamava *Grande Pacificatore dei tempi moderni*.

Ma perchè la S. V. abbia conoscenza piena delle lotte irragionevoli e solo feconde di scissure e di disordini, da essi per più secoli sostenute, delle ingiustizie patite, delle calunnie a loro scredito inventate, delle condizioni in cui versano al presente, e a giustificazione dell'arditezza che ora li spinge a implorare direttamente la valida protezione del Sommo Gerarca della Chiesa, si permettono di fare un rapido cenno delle loro vicende storiche, sicuri che toccherà profondamente l'animo paterno della S. V. il cumulo di tante sciagure e di tante persecuzioni antiche e nuove.

* * *

Fin da quando, per i consigli del Papa Eugenio IV, d'Alfonso d'Aragona, della Repubblica di Venezia e di quasi tutti i Principi cristiani, l'invitto eroe Giorgio Kastriotta, soprannominato Skander-beg, rifiutava con disdegno la pace propostagli da Amurat II, a condizioni assai vantaggiose, l'Albania incominciò a diventare il teatro d'una guerra più che mai accanita, delle battaglie più micidiali, delle più lacrimevoli devastazioni.

La efferatezza musulmana tutta si riversò sulla misera e gloriosa nazione, che per quanto anche allora provasse al mondo come i suoi figli sappiano in ogni tempo morire per la santità d'un principio, e già s'imponesse alla Storia con caratteri così particolari, da distinguersi affatto dalle nazioni finite, con le quali per lo passato era stata sempre confusa, pure andava incontro a sicura rovina, non potendo riuscirle facile una lunga resistenza contro gli eserciti più agguerriti e più numerosi di quel tempo.

Man mano che i Turchi invadevano i territori e le città dell'Albania, spegnendo nel sangue le ultime scintille della libertà con inauditi sacrificii riconquistata, gl'illustri campioni, cui non toccò la sorte di pagare col sangue l'ultimo tributo alla Patria, e le famiglie più cospicue per nobiltà d'origine e per larghezza di censo, abbandonavano in preda all'implacabile nemico la terra nativa, seminata delle ossa dei congiunti; non potendo acconciarsi a subire la prepotenza del vincitore, nè ad abiurare quella fede per la quale non aveano dubitato di mettere a inevitabile rischio e sostanze e vita e libertà.

Fu allora che Demetrio Reres, con i suoi due figli Giorgio e Basilio, a capo di tre numerose colonie, passò nel Regno di Napoli, dove poi, per avere contribuito valorosamente a sottomettere la Calabria inferiore all'autorità del re Alfonso, otteneva da costui il governo della provincia domata, mentre Giorgio trovavasi da qualche tempo in Sicilia, col grado

di capitano dei sudditi epiroti, alla difesa dell'Isola contro le scorrerie degli Angioini.

Sorsero in quell'epoca nelle proprietà del Monastero di Fossanova, in quelle dei Canonici di S. Giovanni degli Eremiti e negli stati dell'illustre casa Cardona-Peralta, le terre di Palazzo Adriano, di Mezzojuso e di Contessa, sulle rovine d'antichissimi casali distrutti per le continue e disastrose guerre civili, che già dilaniarono e non cessavano di sconvolgere questa bella e sventurata regione.

Eppure gli esuli non avevano perduta ancora la speranza d'un possibile ritorno in patria, e non la perdettero nemmeno del tutto alla morte di Skander-beg, quando nuovi compagni vennero ad accrescere il loro numero e a rincrudire i loro dolori. Solo dopo la resa di Kroja e di Skutari, si avvidero finalmente che sarebbe stata follia il continuare a illudersi a lungo; tanto più che Giovanni Kastriotta, seguito dai suoi principali capitani e da gran popolo, riparava anch'egli nell'Italia meridionale.

Questo terzo passaggio accrebbe le colonie, parecchi anni prima già stabilite nei due regni, e diede origine alla più parte di quelle che tuttavia si trovano nel continente; nonchè a quella di Piana dei Greci, che sorge nei feudi dell'Arcivescovado di Monreale, e che per essere la più fiorente fra le altre di quest'Isola, e per la Cattedra del Vescovo greco, è insignita del titolo di *nobilis civitas*.

Nel secolo XVII, staccatesi dalla Piana alcune famiglie, andarono a fondare in un feudo, a poche miglia distante, il villaggio di S. Cristina Gela, i cui

abitanti conservano ancora la lingua, le usanze e i costumi albanesi, quantunque non molto tempo addietro abbiano abbracciato i riti religiosi occidentali, mentre i paesi di Bronte, di Biancavilla, di S. Angelo Muxari e di S. Michele, fondati tutti nel secolo XV e XVI, hanno financo perduta quasi la memoria della loro nobilissima origine, perchè dovettero cedere tosto alla volontà dei Vescovi diocesani, decisamente avversa alle istituzioni della Chiesa greca.

*
* * *

Determinatisi adunque a preferire un eterno esilio all'apostasia, gli Albanesi incominciarono a risentire il bisogno che le obbligazioni sinallagmatiche temporanee, che al loro primo arrivo avevano contratte con i proprietari dei siti occupati, avessero legale e formale rogito; epperò quelli di Palazzo Adriano, rappresentati da Giorgio Mirspi (*Buona casa*), richiesero l'atto delle capitolazioni a Carlo Villaraut, che fu difatti disteso a Prizzi, nel 1482 e depositato presso il notar Errico Baldi di Bivona, il 14 marzo 1483, e di notar Lorenzo Silvestro a Corleone, nel 1506. Lo confermò poscia il Cardinal Galeotto, Comendatario di Fossanova, nell'anno seguente, con parole che dimostrano all'evidenza come per le fatiche e per l'industria degli Epiroti, quel sito, che a ragione nei diplomi antichi è detto *habitatio ferarum et animalium sylvestrium*, fosse diventato,

nel breve corso di pochi anni, capace di potersi magnificamente abitare.

Le ultime capitolazioni di Mezzojuso ebbero luogo a' 3 di dicembre 1501, fra Diego Bugnadano, procuratore del Cardinale Alfonso d'Aragona, commendatario del Monastero dei Canonici Eremiti, e Pietro Macaluso, Giorgio Dragotta, giurati del comune già costituito, Nicolò Cuccia e Marco Spata, greco-albanesi tutti e quattro. Furono registrate agli atti di notar Falera di Palermo, nel 1506, confermate al 5 giugno 1522, e se ne fece un transunto nel 1547.

Quelle di Contessa vennero formalmente concretate nel 1520, tra D. Alfonso Cardona e Peralta, e Palumbo d'Ermi, Paulo Zamandà, Luca Carnesi, Teodoro Schirò, Francesco Schirò, Francesco Chisesi, e altri principali albanesi.

Quelle di Piana, che fu l'ultima delle colonie esistenti ad essere fondata, portano la data del 1487, rese pubbliche nell'anno seguente, per atto del notaro Altavilla di Palermo, stipulato tra D. Niccolao Trullenchi, governatore e procuratore generale dell'Arcivescovato e della Città di Morreale, e Giovanni Barbati, Giovanni Schirò, Pietro Bua, Giorgio Golemi e altri tra gli epiroti più cospicui.

Così costituitisi, i nuovi casali si accrebbero tosto di abitanti per le successive immigrazioni; chè nel 1521 alcuni profughi dell'isola d'Andria, sbarcati a Messina, ebbero pagato il nolo D. Alfonso Cardona, che era ivi stratigoto, coll'obbligo di ridursi ad abitare in Contessa; e dal 1520 al 1532 dal Pelo-

ponneso giunsero i nobili Coronei, che aumentarono specialmente le popolazioni di Piana e di Palazzo Adriano.

Or gli Albanesi fabbricarono quasi tutti i loro villaggi in luoghi disabitati dei territori delle Comende, dei Monasteri e degli Arcivescovadi, non solo per non sottostare alla prepotenza dei baroni laici e perchè stimavano più nobile il vassallo della Chiesa; ma anche per conservare la loro nazionalità, e specialmente per essere immuni da ogni sospetto di scisma.

E in vero per molti anni vissero vita tranquilla e laboriosa, dimostrando come il ferro, nelle mani dei buoni, possa tanto valere per vendicare a libertà e difendere la patria dal nemico, quanto per rendere feconde anche le terre più refrattarie alla coltura.

* * *

Eppure i loro malanni sono venuti sempre donde meno avrebbero potuto temere.

Egli è certo che essi in ogni tempo, come i loro connazionali dell'Italia meridionale, sono stati cattolici ferventi e non hanno mai aderito agli errori che tengono scissa tuttavia la Chiesa orientale da quella romana; non avendo mai messa in dubbio la suprema potestà del Sommo Pontefice, per il quale pregano quotidianamente nel divino sacrificio, nè la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo, nè la pena del Purgatorio, nè la visione intuitiva di Dio e dei Beati, nè la validità del Sacra-

mento della comunione sotto la forma degli azzimi; ed è vero altresì che i Papi non hanno tralasciata occasione alcuna di commendarli per la loro incrollabile fede e per il profondo sentimento religioso.

Però qualche tempo dopo il loro stabilimento nell'Isola, alcuni dei Vescovi ordinari latini, ai quali essi sono ancora soggetti, in contraddizione di quanto altri ad onor loro avevano solennemente affermato, e alcuni dei baroni laici, enfiteuti dei beni delle Comende, solleciti più di parere anzicchè di essere zelanti cattolici, si diedero, con mille raggiri, a denigrarli agli occhi della S. Sede, a quelli delle Autorità laiche, e al cospetto di tutti i fedeli.

Ma il Santo Padre Paolo III, con bolla del 26 gennaio 1536, indirizzata « *Universis et singulis personis in dignitate ecclesiastica constitutis in regno Siciliae, tam citra Pharum, quam ultra Pharum existentibus,* » reprimeva l'ardire di coloro che ricusavano d'eseguire le leggi stabilite dai suoi predecessori in difesa del Rito greco, e con Breve ai Prelati latini delle due Sicilie, in data del 29 giugno dello stesso anno, accettato dalla Camera reale al 23 luglio, e confermato in seguito al 2 luglio 1545, dopo d'aver fatto l'elogio della pietà dei Coronei e della fedeltà di essi verso Carlo V, ed esposte le loro lagnanze e quelle degli altri Albanesi, venuti prima in queste regioni, vietò ai Diocesani, causa dei lamentati disordini, di persistere nelle irragionevoli persecuzioni, e confermò in favore dei seguaci del Rito greco nei Regni di Napoli e Sicilia la Bolla del 18 maggio 1521, per mezzo della quale S. S. Leone X

aveva aspramente biasimato la condotta degli Ordinari latini delle isole greche, soggette al dominio veneto, minacciandoli financo della sospensione *a divinis* ove non avessero desistito dal *molestare, perturbare e inquietare* nello esercizio della pietà religiosa i cristiani di rito orientale.

Ma a nulla giovarono le provvide disposizioni, le cure e i privilegi prodigati dalla S. Sede agli Albanesi, chè Vescovi e Baroni non cessarono dal perseguitarli in tutti i modi.

Così i signori Obizio e Attilio Oppizinghi, che nel 1523, aveano ottenuto da Paolo Emilio Orsino, commendatario di Fossanova, l'enfiteusi dei beni di quel Monastero in Sicilia, non lasciarono mezzo intentato per opprimerli, traendoli ai supremi tribunali di Palermo, di Roma e di Madrid, e obbligandoli a moleste e dispendiose liti dal 1551 al 1558.

Così pure, nel 1616, M. Vincenzo Bonincontri, Vescovo di Girgenti, che avea fatto mutar rito a quelli di S. Angelo, fece di tutto per ottenere la stessa cosa dagli abitanti di Contessa e di Palazzo Adriano, e si valse anche di artifizii per conseguire l'intento; ma rimase deluso, perchè la S. Sede, riconoscendo il diritto di quelle genti di perseverare nel rito dei loro antenati, respingeva le pretese di lui.

Nello stesso anno 1616, il Cardinal Doria, Arcivescovo di Palermo, ordinò che alla Chiesa greca di Mezzojuso si dovesse preferire quella latina, e avendo il popolo e i sacerdoti greci mossa querela di tale ingiustizia, egli, con atto d'inaudita violenza, fece carcerare questi ultimi e nel 1618, in seguito

ad una sua relazione non conforme al vero, a' 17 di Agosto, otteneva dalla Sacra Congregazione la conferma della precedenza voluta.

Ma alla morte di lui agli Albanesi venne resa giustizia, con sentenza della Curia arcivescovile, del 27 agosto 1648, che li reintegrava nei loro diritti e preeminenze.

*
* *
*

Senza dubbio a far nascere dissensi e discordie non poco ebbe a influire la volontà malefica dei *latini*, miserabili artigiani e accattoni, che dai circostanti comuni s'erano a poco a poco insinuati nelle Colonie, attirativi dalla speranza di facili guadagni, che a tal maniera di gente fa sempre giudicare il paese altrui più opportuno che il proprio, per l'esercizio di mestieri, comechè vili, tuttavia accomodati a procurare, con la minore fatica possibile, i mezzi più necessari a tirare innanzi la vita alla meno peggio.

Costoro piegaronsi a tutti quegli umili uffici, ai quali giammai si sarebbero adattati i consanguinei e i commilitoni di Skander-beg, vinti ma non domi dalle sventure; e tanto meno i Cavalieri Coronei, onorati di grandi privilegi dai sovrani; nè i loro discendenti, fino a tanto che la forza dei tempi mutati e l'incostanza della fortuna non li ebbero costretti a pensare più alle necessità presenti, che alla gloria e alla nobiltà degli antenati.

A dir vero gli Albanesi, avendo desiderio vi-

vissimo di mantenersi sempre tali, nè volendo, a ragione, confondersi coll'elemento eterogeneo che stringeali da ogni parte, ostacolarono l'accesso ai forestieri, per quanto era possibile, giovandosi anche di mezzi abusivi, che però non repugnavano affatto alla condizione dei tempi nè alla qualità delle persone, che intese più a far danaro, che provvide della propria dignità umana, per lungo corso d'anni ebbero a subirli, senza risentirsene per nulla.

Ma da un'altra parte non ismentirono mai la fama di ospiti generosi con i siciliani di buona famiglia, che, ammirandone le istituzioni semplici e quasi patriarcali, vollero avere l'onore d'imparentarsi con essi, adottando di buon animo i riti religiosi, la lingua e i costumi del popolo in mezzo al quale si erano decisi liberamente di vivere.

Per quasi due secoli i *latini* non ebbero nè chiese nè sacerdoti per l'esercizio delle pratiche religiose secondo il Rito romano, non essendo loro permesso di dimorare nei paesi albanesi oltre un determinato periodo di giorni, trascorso il quale, correvano pericolo di fare personale esperienza di quei mezzi riconosciuti allora opportuni a mantenerli in uno stato d'inferiorità e di soggezione.

Ma cresciuti di numero, perchè, col decorso dei tempi, scemò il rigore nel permettere che definitivamente si stabilissero nelle nuove sedi, ne venne che gli Albanesi, per far cosa gradita ai proprietarii dei feudi e specialmente ai Vescovi diocesani, che ne li sollecitavano, determinaronsi a concedere a costoro alcune chiese, sotto certe clausole e condi

zioni, che furono stabilite di comune consenso, con pubblici strumenti, e approvate dalle competenti autorità ecclesiastiche e civili.

Per tanto, nel 1572, i pochi *latini* di Mezzojuso ebbero la Chiesa dell' Annunziata e nel 1584 l' Arcivescovo M. Cesare Marullo, essendosi recato per la sacra visita in quella terra, ebbe a constatare quanto scarso fosse ivi il loro numero e a quali mani fossero affidati.

E in vero nel verbale di quella visita, che porta la data del 15 luglio, XII Indizione, si legge :

« *Haec ecclesia (latina) est pauperrima, habet sacerdotem presbyterum Thoma Spirone, valde ignarum et inectum ad administrandum sacramentum, quia ignorat etiam formam Sacramenti Poenitentiae. Vivit de elemosinis fidelium latinorum, quandoquidem paucissimi sunt.* »

Nel 1590 ottennero in Piana quella di S. Vito martire, che però sempre rimase filiale e soggetta alla Chiesa madre sotto il titolo di S. Demetrio.

Ne ebbe la cura un semplice cappellano sacramentale, senza alcuna facoltà e giurisdizione; perchè davanti all'unico Arciprete di rito greco, il quale da allora in poi incominciò ad avere il titolo di *utriusque ritus*, continuarono a celebrarsi i matrimoni tra le persone di rito greco, di rito dispari e di rito latino.

Nel 1638 in Palazzo Adriano ottenevano quella di S. Sebastiano, per le vive raccomandazioni del Commendatario Cardinal Barberini, la cui lettera fu inserita nell'atto di concessione, e nella quale tra le

altre cose si legge: *Arvisandomi li buoni progressi che alla giornata vengono facendo quelli che vivono nel rito greco, mi è stato ciò di molta consolazione, e dall'altro canto di non poco dispiacere che le famiglie che vivono nel rito latino rimangono fino al giorno d'oggi sprovvisti di Chiesa.»*

Fra i patti sta scritto che « *Sacerdotibus Graecis licitum sit quotannis eo die quo Ecclesia Graeca celebrat festum martiris S. Sebastiani, in signum proprietatis, quam reservare sibi intendunt, dicta Ecclesia collegialiter cum cruce et sacerdotibus permeantes ascendere ad dictam Ecclesiam, et in ea celebrare libere, absque ullo impedimento, vespas et missas in honore S. Sebastiani.* »

Un tale diritto il Clero greco se lo era anche riserbato, e lo conservò fino al principio del secolo nostro, sulla Chiesa dell' Annunziata, che nel 1561 aveva concessa ai religiosi del Carmine.

Nel 1698 finalmente l'efficace interposizione di M. Francesco Ramirez, Vescovo di Girgenti, faceva conseguire ai *latini* di Contessa la Chiesa della Madonna delle Grazie, e nell'atto relativo fu stabilito: « *Che la detta Chiesa dovea conservarsi e mantenersi nello stesso stato in cui si trovava alla visita del Vescovo suddetto; — che il Parroco greco col suo Clero avesse la facoltà di celebrare ivi messe e di farvi le proprie funzioni, essendo essi i proprietari della Chiesa; — che nel giorno del Sabato Santo dai latini non si potessero pulsare le campane se non che dopo della Chiesa greca.»*

E qui è acconcio rilevare che tutti i diritti,

e le giurisdizioni matriciali che gli Albanesi si riserbarono, sono basati sul principio, non mai posto in dubbio nel mondo cattolico, che in qualunque comune, dove ci siano più chiese anche parrocchiali, una sola vi debba essere che rappresenti la Chiesa madre ed eserciti, con esclusivo potere, tutte le attribuzioni e i diritti che alle Madrici si convengono, per evitare disordini e irregolarità nell'esercizio del culto pubblico ed esterno, e per l'indole stessa della gerarchia ecclesiastica, che senza un centro comune di unità non potrebbe conservarsi e fiorire. Altrimenti un comune sarebbe, rispetto alle cose di religione, un corpo a più teste, e ne nascerebbero conflitti e controversie. Nè si può derogare da un tal principio per la differenza dei riti; imperocchè l'esercizio dei diritti che accenniamo non importa commistione di rito, tanto che il sapientissimo Papa Benedetto XIV, in una sua lettera ai Greci Melchiti, dichiarò solennemente: « *In praecedentiis, ubi est ritus latinus et graecus, ritus graeci et latini non attendatur diversitas.* »

Le susseguenti controversie e liti non poterono certamente essere promosse dai greco-albanesi, che si trovavano nel pacifico possesso e pieno esercizio d'ogni diritto; sibbene dai latini, che, per nulla grati dei benefici ricevuti, pretesero di sottrarsi all'adempimento di quegli obblighi spontaneamente e debitamente assunti; e a tal fine adoperarono tutte le forze ed ogni mezzo, non esclusa la calunnia e talvolta anche la violenza.

Fin dal 1658 il Cappellano latino di Piana osava sottoscrivere e farsi chiamare Proarciprete; ma l'Arcivescovo De los Cameros agramente ne lo riprese, con atto formale del 5 aprile, nel quale si legge: « *Vi diciamo ed ordiniamo, commettiamo et espresse comandiamo, che da oggi innanzi in nessuna maniera non abbiate, nè dobbiate far nominare, nè sottoscrivervi Proarciprete, non avendo perciò tal titolo di Proarciprete per fondazione canonica, sotto pena di Scomunica maggiore latae sententiae ipso facto incurrenda ed altre pene a nostro arbitrio riservate, e pretendendosi da voi cosa in contrario sopra ciò comparirete innanti a noi e nostra Gran Corte Arcivescovile che vi si farà compimento di giustizia, e così eseguirete, e non altrimenti.* »

E siccome anche nelle altre Colonie la pervicacia e insurbordinazione dei *latini* aveva promosse questioni e prodotto disturbi, nacque la necessità di stabilire definitivamente, per mezzo di alberani, le rispettive competenze delle due Chiese.

Per tanto, nel 1660, i due cleri di Palazzo Adriano, coll'intervento dell'ordinario Monsignor Rini, stabilirono:

« *Che la Chiesa greca sotto il titolo dell'Assunta debba godere per l'avvenire, come già l'ha goduto per il passato, tutte le preeminenze e prerogative di Chiesa madre; — che nei giorni in cui la Chiesa greca, come matrice, fa le processioni, non possa fare altrettanto la Chiesa latina; — che in quelle processioni che si fanno in comune, il*

Clero greco debba serbare il posto di superiorità e preeminenza; — che nella occorrenza del Corpus Domini il Clero latino non possa fare una processione separata da quella del Clero greco; — che la Chiesa greca, come matrice, sia nel diritto di dare la prima il segno della salutatione angelica.»

Questo concordato fu transuntato e ratificato nel 1678.

Lo stesso fu fatto, per amor della pace, a Mezzojuso, nel 1661 il giorno 3 di febbrajo; ma la transazione non fu convalidata che nel 1845, dopo quasi due secoli, perchè lede e minora talmente i diritti della Chiesa greca, alla quale soltanto, come più antica, spetta il *jus matriciale*, che in Mezzojuso vedesi lo sconcio di esservi due Arcipreti e due Madrici, contrariamente agli statuti di polizia ecclesiastica, alle disposizioni pontificie e a pregiudizio grave degli Albanesi, che a spese proprie fondarono il paese e costruirono le Chiese tutte.

In Contessa, nel 1754, fu redatto pure un concordato, in cui vengono riconosciuti i diritti della Chiesa e del Clero di rito greco nei seguenti termini:

« Quibus positis, cum dictus curatus latinorum et ecclesia una cum clero eiusdem ritus, semper recognovit dependentiam a praedicta Ecclesia matre sub titulo Sancti Nicolai, et curatus et clerus Graecorum et Ecclesia, gavisus est privatim iis praeminentiis et jurisdictionibus quibus gaudebat antea, et ex tunc temporis semper Ecclesia Matrix tum Clerum latini ritus tum ecclesiam praedictam, sicuti ceteras, tractavit tamquam filium

filiisque, et ii uti filii semper ecclesiam Matrem agnoverunt etc.

Idcirco odie Rev. D. Michelangelus Musacchio uti Curatus Latinorum, cum interventu sui Cleri ejusque consensu, et expressa voluntate, ad evitandas omnes possibili futuras perturbationes, dixit et declaravit ac dicit pariter et declarat praedictam Ecclesiam parochialem semper spectasse et pertinuisse ad dictum Clerum ejus terrae eiusque successoris in dicta Matrice Ecclesia, una cum jurisdictionibus et praemiis, inferius enunciandis: videlicet quod celebratio phestivitatis et solemnitate beatae Mariae omnium gratiarum una cum solemnitate vesperi, missae sollemnibus, et processione, spectare ac pertinere debeat privatim Curato Graecorum stipulanti, et ob eius absentiam uni Clero Graecorum hujus praedictae terrae, et in casu deficientiae eiusdem Parochi Curati, praedictum jus sit semper et intelligatur reservatum Rev. Econimo eligendo in praedicta Ecclesia Graecorum, ita ut non debeat in dicto die habere aliud Curatus Latinorum ejusque Clerus, nisi interventum ad solemnem processionem. etc. »

Nel 1799 finalmente la Gran Corte Arcivescovile di Morreale spiccava lettere osservatoriali a favore dell'Arciprete e Clero greco di Piana, omologando quelle di manutenzione e possesso del 1778 e 1797, in cui si dichiarano tutte le precedenze e giurisdizioni che gode la Madrice Chiesa di S. Demetrio sopra la filiale latina di S. Vito, ed è con-

fermato il titolo di *utriusque ritus* spettante all'unico Arciprete di tutto il comune.

*
**

Dopo tutto ciò avrebbero dovuto venir meno le ragioni di ulteriori contese; ma i fatti dimostrano il contrario, e la causa bisogna sempre ricercarla nella stolta pretesa che hanno avuto e continuano ad avere i Cleri latini locali di abbattere il Rito greco in Sicilia, e nella loro superbia e insubordinazione.

E in vero, nel 1710, in Palazzo Adriano il Parroco latino D. Domenico Piazza prese il titolo di Arciprete; ma dopo un giudizio sostenuto davanti alla Corte Vescovile di Girgenti, fu costretto a deporlo e a stare nei limiti dell'Alberano.

Nel 1720 D. Filippo Algorizio, con la qualità medesima, cercò pure di far novità; ma la Corte Vescovile lo costrinse al dovere.

Nel 1733 D. Martino Raimondi faceva un simile tentativo; ma il Tribunale di R. Monarchia lo ridusse nei limiti di cui sopra, sotto pena di onze duecento.

Nel 1738 lo stesso Tribunale spedì un ordine contro il Clero latino, ingiungendogli l'osservanza delle lettere di manutenzione rilasciate nel 1736 in favore dei Greci. In quest'atto si legge:

« Perciò vi diciamo ed ordiniamo che alli suddetti supplicanti gli vogliate e dobbiate mantenere, difendere e conservare nella possessione in

eni si trovano del diritto di Matrice alla loro chiesa, colle giurisdizioni e preeminenze nelle processioni, funzioni ed altri diritti di essa Comunità; del jus dell'Arcipretorato del quale è stato decorato il capo della Comunità medesima; ecc.

In conferma del jus di Matricità e preeminenza annesso, dell'Arcipretorato della Bolla di Gregorio XIV, in virtù della quale si formò la Comunità, della Bolla di Leone X e Clemente VII, per le quali hanno goduto il Vicariato, in virtù di altre bolle di Paolo III e Pio IV esecutoriate in questo Regno.»

Ma a dispetto di tanti ordini e di tante sentenze, non senza grave dispendio ottenuti, il nuovo Parroco latino D. Michele De Bufalo, nello stesso anno 1738, appena eletto, anzi coll'atto medesimo della sua elezione, iniziava una lotta ancor più fiera delle precedenti.

Il suo animo irrequieto, l'intelligenza non comune, lo spirito d'intrapresa, la tenacia nei propositi, l'ambizione eccessiva, l'odio ingiustificabile contro i venerandi riti orientali, lo resero il martello del Clero greco per lungo tempo.

Non valse a frenarlo nelle sue aberrazioni il *perpetuo silenzio* impostogli dal Vicerè Viefuille nel 1748, confermato, con rescritto solenne del medesimo anno, da M. Lorenzo Gioeni, Vescovo di Girgenti; da S. S. Benedetto XIV, con breve del 6 Marzo 1751; e dal Sovrano, con dispaccio del 4 luglio 1789; poichè egli, quantunque vecchio decrepito, si recò a Napoli e ottenne che si esaminasse in Giu-

stizia la validità del *perpetuo silenzio*, restando anche questa volta sconfitto, come si ricava da un altro ordine della Corte Capitolare di Girgenti, comunicato nel Real nome dal Principe di Caramanico.

Nè colla morte del De Bufalo, il quale tutto aveva osato per venire a capo delle sue pretese, cessò la lotta; poichè il successore di lui D. Giuseppe Di Leo, non curando affatto le superiori disposizioni, la continuò con la stessa acrimonia e ostinatezza; tanto che, nel 1794, la Gran Corte Vescovile di Girgenti proibiva a lui di chiamarsi arciprete e di dare alla sua Chiesa il titolo di Matrice.

Ecco le parole testuali dell'atto:

« Per reprimere dunque la folle audacia dello stesso Parroco latino, uniformandoci alla sentenza emessa da questa Corte li 23 ottobre 1710, alla legale ingiunzione rilasciata contro uno dei suoi antecessori, e con ispecialità al Real Dispaccio de' 21 marzo 1791, vi ordiniamo di fare nuova ingiunzione al Parroco latino che, sotto la pena di once cinquanta, si astenghi in avvenire di farsi chiamare o sottoscrivere in qualunque atto Arciprete di Palazzo Adriano, e non permetta che i suoi cappellani, o altri del Clero dieno il nome di Chiesa Maggiore o Matrice alla loro Chiesa Latina. Vi ordiniamo inoltre di richiamarsi dal vostro Maggior Notajo tutti gli atti di cotesta Corte Foranea, e dopo diligente ricerca che farete nei medesimi, rinvenendo qualche atto o scrittura

ove fosse enunciato il titolo di Arciprete per il Parroco latino, o il nome di Maggiore o Matrice per la sua Chiesa, vi apponghiate in margine la nota di correzione, lo stesso praticando per tutti i libri di battesimi, defunti, e matrimonii. »

Quest'ultima disposizione rinnova l'atto provisionale emanato dalla stessa Corte nel 28 luglio 1783: « *Et quia fuerunt exhibita acta in quibus titulus archipresbyteri, et matricis ecclesiae latinorum praestitus legitur, ideo fuit provisum et mandatum ut idem tituli praedicti deleantur, et in margine adnotetur titulus Parrochi et Parrochialis, quia attentati nulli, erronei, et contra formam sententiae dictae Magnae Curiae Episcopalis, in rem judicatam transactae.* »

Non essendo bastato ciò a frenarlo, per chiudere la strada a nuovi disturbi, per le pretese di lui, il Giudice Amministratore Delegato per la R. Comenda, Marchese D. Giacinto Dragonetti, spedì, nel 1795 a 29 gennaio, un ordine agli Officiali della Corte capitaniale e a quelli della civile, giuratoria di Palazzo Adriano, dove è scritto: « *Tanto pel dispaccio del 5 marzo 1794; quanto per le lettere osservatoriali della Gran Corte Vescovile, non si deve al Parroco Latino l'usurpato nome di Arciprete.* »

Impone quindi che non si lasci correre questo titolo pel Parroco e per la Chiesa Latina, « *acciò non venga a rimanere in futuri tempi alcun documento che possa al Parroco attuale e suoi successori Latini, influire il menomo diritto che of-*

fenda e vulneri la suprema risoluzione della Maestà sua. »

Ma tutto riuscì vano; tanto che per nuovi e gravissimi disordini insorti nel 1806, fu necessario che il Re Ferdinando I, che allora si trovava in Sicilia, mandasse a bella posta in Palazzo Adriano il cav. Lioy, il quale, alla presenza del Magistrato di Prizzi, fece stipulare tra i due cleri un atto nel quale il latino dichiara di riconoscere i diritti dell'altro, poichè il Parroco D. Gioachino Scramuzza, successo al Di Leo, non avea voluto lasciare le pretese dei suoi predecessori.

Nè si ridusse per altro nei limiti del giusto in seguito; ma anzi, togliendo occasione da un Real dispaccio del 1820 che dichiarava di regio patronato le due *Chiese parrocchiali* di Palazzo Adriano, si diede a contendere la matricità della Chiesa greca, non avendone il Sovrano fatto cenno speciale; e fu necessario che nel 1826, con altro Real dispaccio si dichiarasse che *« colla sovrana risoluzione del 26 marzo 1820 non s'intese portare alterazione al concordato del 1660 ed alle posteriori sentenze, convenzioni ed ordini del Governo, che hanno fissato i rispettivi titoli e diritti della Chiesa greca e latina di Palazzo Adriano. »*

A questo punto vorremmo tacere di un fatto assai vergognoso, che rivela a qual punto di follia possa spingere gli uomini uno stolto e cieco fanatismo, se non mostrasse ancor più chiaramente come i latini siano stati sempre nelle Colonie albanesi di

Sicilia i veri autori e promotori di tutti i dissidii che tuttavia si deplorano.

Nel 1820 costoro in Palazzo Adriano presero tumultuosamente le armi, e muniti d'un cannone da campagna, assalirono la Chiesa greca, e con minacce d'incendi e di morte, costrinsero i sacerdoti albanesi, che non erano preparati a quest'improvviso attacco, a sottoscrivere una rinunzia dei diritti matriciali della loro chiesa. Ma nel 1822 il Re ordinava che un tale atto, strappato colla violenza, fosse considerato come nullo e che fossero puniti i rei di tali eccessi delittuosi.

Faremmo opera assai lunga e penosa se volessimo far cenno di tutte le altre questioni, delle innumerevoli liti davanti ai tribunali laici ed ecclesiastici, delle incessanti querele, degli scandali quotidiani di cui è stato ed è sempre causa volontaria, or diretta ed ora indiretta, il Clero latino; solo ricordiamo che ultimamente, nel 1886, il Parroco D. Giovanni Di Giovanni, seguendo l'esempio dei suoi predecessori, usurpava di nuovo il titolo di Arciprete, attribuendolo a se stesso perfino in un documento che, non essendo stato a buon diritto riconosciuto dall'autorità competente alla quale dovette essere presentato, diede origine ad una lite che durò parecchio tempo, per la quale fu anche adibita la G. Corte di Cassazione di Palermo, nella cui sentenza, in quello stesso anno pubblicata, fra le altre cose leggesi:

« Osserva il Supremo Collegio che dalle prove raccolte nella istruzione e nel doppio giudizio, ri-

sulta in fatto che il Parroco della Chiesa latina del Comune di Palazzo Adriano, sac. Giovanni Di Giovanni, comunque nominato soltanto Parroco, ha voluto di propria autorità qualificarsi Arciprete, titolo che sol compete al Capo della Chiesa di rito greco, che ha la preminenza di matricità. La elezione del ricorrente ben dimostra la di lui limitata parrocale attribuzione, però esso con una ostinazione punto esemplare, si è ostinato ad arrogarsi il titolo di Arciprete, quasi in onta dell'altro che unicamente ne ha il diritto. Scandalosa e riproverole si è tanta audacia, molto più perchè refrattario e disobbediente si è dimostrato esso sacerdote Di Giovanni ai severi moniti del Diocesano da cui ecclesiasticamente dipende. Siffatto malinteso impegno ha suscitato nel popolo tale un partito accanito, che produce malumori e scissure, e scandali e conseguenze fatali, non circostanziate a solo scopo di religiosità, ma che pur spiegano influenze in tutte le civili vertenze di casta e di Municipio, e in tutte le emergenze del Paese.

Ed è il Prete, il Ministro del Santuario che a tanto disguido dà spinta e causa; dimentico della sacra sua missione, espressa con le parole:
Vos estis sal terrae!»

*
* * *

Nè meno insistente, aspra e scandalosa per il popolo e per le coscienze timorate è stata la lotta nelle altre colonie.

Nel 1819 M. Balsamo, Ascivescovo di Morreale, tentò di separare la Chiesa latina di Piana da quella Greca e formare due Madrici tra loro indipendenti; ma il Re Ferdinando I, con real dispaccio de' 27 maggio 1819, ordinò che non si facesse novità alcuna.

E in vero questa separazione, che importerebbe per necessità la circoscrizione di rispettivi distretti per le due Chiese, nelle Colonie Albanesi, dove greci e latini abitano promiscuamente, non è punto eseguibile, senza che arrechi scompiglio, metta sossopra le famiglie e ne leda anche gl'interessi, e senza promuovere un'infinità d'inconvenienti, fonte perenne di discordie.

Ma a parte di queste considerazioni, la pretesa di quell'illustre Prelato era contraria a qualunque principio di giustizia; perchè, essendo stata la Chiesa di S. Vito donata ai Latini dai Greci, questi ne erano per diritto i patroni, ancorchè non ne avessero fatta riserva.

Frattanto colla promulgazione delle nuove leggi del Regno, gli Albanesi perdevano in quell'anno non pochi privilegi, poichè non più le autorità amministrative e giudiziarie potevano, in base a quelle, venire elette tra i soli Albanesi; ma secondo il beneplacito del Sovrano, tanto fra i seguaci dell'uno come fra quelli dell'altro rito.

In compenso però dei perduti diritti, essi ottennero di potere innalzare una Collegiata nella loro Chiesa, e a tal fine il Re largiva onze 400 annuali,

e S. S. Pio VII, per lettera dei 12 dicembre 1820, ne ordinava, sotto alcune condizioni, l'innalzamento.

Insorsero non pochi dubbii e l'affare fu rimesso ad esame, finchè S. S. Leone XII, il 25 luglio 1827, con Bolla particolare provvedeva all'uopo. Ma la Bolla conteneva altre condizioni che urtavano con le leggi dello Stato allora vigenti, con i diritti di regalia e con le secolari consuetudini locali; quindi i Greci pregarono il Re che, sopprimendo queste, ne accordasse l'esecuzione. Per le energiche opposizioni dell'Arcivescovo Diocesano, un decreto reale del 30 novembre 1830, commise la questione alla Consulta generale del Regno, e il Sovrano univa alla supplica presentatagli dai Greci una relazione della Consulta di Sicilia, secondo la quale poteasi concedere l'*exequatur* regio alla Bolla, arrecandovi alcune modificazioni espresse in sei articoli.

Moriva in questo mentre l'Arciprete di Piana, e siccome l'Arcivescovo volea privare il successore del titolo d'*utriusque ritus*, il Clero greco presentò una supplica al Re, perchè sospendesse di provvedere a quell'arcipretura fino a che fosse dato l'*exequatur* alla Bolla pontificia riferentesi alla Collegiata.

Con due ministeriali dei 24 e 30 marzo 1831, veniva incaricato M. Balsamo per riferire; e siccome erasi in quell'occasione pubblicata una « *Difesa dei Diritti del Clero greco di Piana* », corredata da un gran numero di documenti autentici, egli ne fece fare un *Esame critico*, dove, le teorie più strane in giurisprudenza canonica erano accoppiate a un cu-

mulo di inesattezze non affatto innocenti e a immeritati insulti allo indirizzo di quel Clero che sempre si è distinto per santità di costumi, per vera fede cattolica, apostolica, romana, e per cieca obbedienza e devozione al Diocesano.

Questo esame critico, nel quale si parla a sproposito di *greca malizia*, di *mostruosi abusi*, di *attentati* e *d'invenzioni*, ecc., fu con la massima calma combattuto punto per punto da chi ne aveva l'interesse, con sani argomenti, cavati dai migliori canonisti, dalle decisioni della S. Rota romana, dalle Bolle dei Pontefici, e in una parola da tutto quanto il *jus* ecclesiastico, nonchè con nuovi documenti inoppugnabili.

Ma la faccenda si complicò talmente, che non ostante il favorevole avviso della Consulta generale, la Collegiata non venne mai più elevata, e si vide così lo sconcio di un legittimo Pastore che si adoperò a tutt'uomo perchè una parte di Fedeli, affidata alle sue paterne cure, fosse privata d'un'istituzione tanto onorifica, e che una Chiesa della sua Diocesi perdesse un cospicuo sussidio annuo, accordato dalla reale munificenza, per debito di giustizia.

Qui non diremo parola d'altri fatti che hanno prodotto man mano l'indifferentismo per le cose religiose nel popolo, che per così lungo tempo è spettatore di tante liti; indifferentismo che in tutti i buoni delle due parti ha destato l'allarme in questi ultimi anni, e al quale si è tentato invano di rimediare efficacemente, togliendo la radice d'ogni contesa, perchè la buona volontà ha trovato un osta-

colo insormontabile nella costante opposizione della Curia arcivescovile.

In vero, «*il giorno 27 marzo 1888, sotto la presidenza del Sindaco, riunivansi nella Sala comunale i Delegati di tutte le associazioni locali, l'Arciprete e il Clero greco, il Parroco latino col suo Clero, e un gran numero di cittadini eletti, di ogni classe e di ambo i riti, coll'intento di trovare un mezzo per mettere fine agli attriti deplorevoli, alle discordie dolorose che tengono divisi gli animi di tutti, causando nel popolo scandali e poco rispetto verso i sacerdoti, a scapito della stessa religione.*»

Si decise allora unanimamente di «*presentare una supplica a Sua Santità, perchè volesse degnarsi di concedere che i due Riti greco e latino si fondessero in quello greco, professato dalla maggioranza della popolazione.*»

La gioia che unatale deliberazione produsse nell'intera cittadinanza, non si può manifestare con parole; basta dire che solo allora si vide uno spettacolo edificantissimo non mai veduto in Piana; perocchè la rappresentanza municipale e i più zelanti fra i greco-albanesi, in occasione delle Quarant'ore, si recarono in corpo per assistere alle sacre funzioni nella Chiesa latina, per dimostrare, nel modo che parve più solenne, che da quel momento cessavano le animosità inveterate, che tennero per lo passato diviso il popolo in due parti avverse.

Quando a distruggere la comune gioia e a far ritornare le cose allo stato primiero tristissimo, dopo pochi giorni si sparse la novella che l'Arcivescovo

Diocesano aveva minacciato della sospensione *a di vinis* quei sacerdoti che avessero persistito nella presa risoluzione di rivolgersi al Padre dei Fedeli, per conseguire una grazia che sarebbe stata produttrice di ottimi effetti. Si aggiunse però, con ogni fondamento, che a render vano un sì nobile tentativo non fosse stato estraneo il Clero latino.

Ma d'un altro fatto, assai rilevante, non possiamo tacere; non già per mal'animo verso chiechia, ma per mostrare come sia perseguitato il Rito greco in Piana.

Nel 1734 aprivasi in Palermo il Seminario greco-albanese, per opera del venerando P. Giorgio Guzzetta, perchè, ivi fosse educata la gioventù albanese agli esercizi della pietà e allo studio delle umane lettere e delle scienze; come nel Collegio greco fondato in Roma da S.S. Gregorio XIII, e come in quell'altro fondato nel Regno di Napoli dallo zelo di S. S. Clemente XII, per utilità delle Colonie albanesi ivi esistenti.

Il Re Carlo III assegnava la dotazione di 1000 scudi all'anno sopra le Mense Arcivescovili di Palermo e di Morreale e su quella vescovile di Girgenti, perchè unita a quanto si ricavava dall'eredità del Rev. Sac. Onofrio Brancato di Palermo, potesse bastare al mantenimento di dodici alunni, essendosi a poco a poco i Diocesani sottratti al dovere di accogliere i giovani albanesi nei loro Seminarii.

S.S. Benedetto XIV poco dopo approvava la dotazione, che poi si è accresciuta per la munificenza di altri Sovrani e d'insigni benefattori, quantunque in que

sti ultimi tempi le rendite siansi non poco assotigliate per le enormi tasse che le gravano.

Il P. Giorgio Guzzetta tutto s'adopò, sostenendo gravissime fatiche, alla fondazione del pio Istituto, per riparare allo scadimento del Rito greco, dipendente dalla scarsezza di sacerdoti e dalla deficiente cultura dei suoi connazionali.

Nelle regole, che furono approvate a' 25 febbrajo 1757, con Bolla dello stesso Pontefice esecutoriata nel Regno a 6 ottobre 1764, si legge: « *Gli alunni pregheranno vivamente il Signore che, per il sangue preziosissimo del suo Figliuolo, si degni di ridurre tutta la Chiesa greca alla tanto sospirata unione con la santa Madre e Maestra di tutte le Chiese, l'apostolica Romana; dovendo eglino confidare nella pietà del Signore, che alla fine l'orazione degli umili sarà da essa in tempo opportuno e nel dì della salute esaudita: tanto più che a quest'unico oggetto pare fondato da Dio, contro ogni umana aspettazione, questo Seminario albanese, ed istituito a non desister mai da tale preghiera.* »

E più oltre: « *Dovranno gli alunni per una parte amare, e con ogni ossequio venerare la Santa Madre Romana Chiesa, e per altro amare insieme, e con tutta tenerezza compatire i Greci, zelando a vista delle loro calamità come fratelli il loro profitto; onde possa così stabilmente la Chiesa greca rappacificarsi coll'apostolica Romana.* »

Si stabilisce in seguito a 12 il numero degli a-

lunni; cioè tre per la Diocesi di Palermo, sei per quella di Morreale, e tre per l'altra di Girgenti; e s'impone che lo alunno, giunto all'età di 16 anni, presti un giuramento col quale si obbliga anche di accorrere alle sacre missioni del Levante, ogni qualvolta sarà comandato dalla S. Congregazione di Propaganda Fide, e di osservare per quel tempo i riti de' Greci secondo la Bolla di Benedetto XIV diretta ai Melchiti.

Nella regia cedola di dotazione fu determinata all'Arcivescovo di Palermo e al Vescovo di Girgenti la somma di onze cento per ciascuno, e all'Arcivescovo di Morreale la somma di onze duecento.

Or bene, S. E. l'Arcivescovo di Monreale, da più anni si è rifiutato di pagare al Seminario la somma che deve, accampando il pretesto che, essendo egli creditore di alcune somme dal Municipio di Piana dei Greci, intende rivalersi sulle rendite del Seminario greco; come se l'amministrazione di quest'ultimo sia la stessa che quella dell'altro, e si possa pretendere che il debito dell'una soddisfi il credito dell'altra.

Il medesimo Prelato, in base a un tale ragionamento, avea tentato anche di esimersi dal corrispondere altre rendite dovute dalla sua Mensa al Collegio di Maria della stessa Colonia, fondato dal Sac. Antonino Brancato, coll'aiuto del P. Giorgio Guzzetta, per l'educazione morale e intellettuale delle donzelle albanesi, secondo i regolamenti di S. E. il Cardinal Corradini; ma dovette tosto mettersi in regola, perchè quell'amministrazione curò di adoperare

mezzi legali opportuni all' uopo , mentre quella del Seminario, composta di ecclesiastici, non ha creduto di dover sperimentare in tal modo i suoi diritti, per rispetto a tanta Dignità e perchè non dubita che finalmente la ragione vorrà prevalere sopra tutte le altre considerazioni inopportune.

Quanto nociva sia riuscita una così arbitraria determinazione, è facile immaginarlo. I giovinetti che viveano nella speranza di potersi acquistare, con la esemplare condotta e con l'amore allo studio, il beneficio di una delle piazze franche , sono rimasti delusi; altri che, a furia di sacrificii, era riuscito a farsi ammettere in qualità di convittore, affinchè non oltrepassasse i termini dell' età stabiliti per la presentazione al concorso, non potendo più la famiglia sostenere il peso della retta annuale, ha dovuto abbandonare, col cuore straziato, quel luogo che, per disposizione del pio Fondatore, è stato eretto ad esclusivo beneficio dei meno agiati.

Per l'opposto coloro che non versano in cattive condizioni finanziarie , sono nel caso di valersi, a pregiudizio degli altri, della possibilità di non incorrere in tal rischio; poichè, continuando a convivere nel Seminario a proprie spese, appena S. E. avrà la bontà di pagare e di bandire gli esami, fruiranno del diritto che è concesso ai Seminaristi di presentarsi al concorso fino al diciottesimo anno di età, mentre i concorrenti esterni non devono aver superati gli anni quattordici.

Intanto gl'interessati hanno presentata la seguente supplica a S. E. il Cardinal Celesia, Arcive-

scovo di Palermo, perchè voglia interporre a loro favore.

« *Eminenza, — il sottoscritto, come parte interessata, e a nome di molti cittadini di Piana de' Greci, che nella stessa qualità ne lo hanno incaricato, si permette di esporre in iscritto all' E. V. quanto già ebbe l'onore di manifestarle a viva voce, pochi giorni addietro.*

S. E. l'Arcivescovo di Monreale da parecchi anni, non ostanti le rispettose sollecitazioni e le suppliche di continuo indirizzategli, non si determina ancora a bandire il concorso per tre piazze gratuite, attualmente vuote, fra le sei assegnate alla suddetta Colonia Albanese nel Seminario Greco di Palermo, la cui dotazione, per sovrano rescritto, confermato da S. S. Benedetto XIV, grava u quella Mensa arcivescovile. Egli crede di potersi rivalere di non so quale credito, da lui vanato: n'è il Municipio di Piana, sulle rendite del Pio Istituto, che, avendo un'amministrazione propria e indipendente da qualunque altra, non può nè deve ritenersi responsabile dei debiti altrui.

Il sottoscritto e tutti coloro che vengono lesi nei loro interessi da un tale inopportuno provvedimento, hanno aspettato con pazienza che a miglior partito si fosse finalmente appigliato quell'illustre Prelato, verso il quale nutrono sentimenti di profonda stima, quali si convengono verso il loro legittimo Pastore.

Ma siccome ancora nulla v'ha che accenni a

vicina risoluzione, la quale valga a soddisfare le loro non ingiuste speranze, essi permettonsi di rivolgersi all' E. V. perchè, da Presidente della Deputazione di quel Seminario, e con ogni altro miglior titolo, voglia avere la bontà d'interessarsi a dirimere una vertenza così spiacevole e tanto nociva a molti giovanetti, dal punto di vista della loro educazione morale e intellettuale, e che può costare a qualcuno di essi la riuscita.

In vero, i regolamenti del Seminario greco limitano a quattordici anni il massimo dell'età per coloro che da esterni intendono presentarsi al concorso, mentre gli altri che convivono nel Seminario, possono sperimentare un tale diritto fino agli anni diciotto.

A parte che il danno è risentito così dagli uni come dagli altri, le conseguenze più gravi le soffrono gli esterni, che possono oltrepassare i termini stabiliti e che, essendo privi di mezzi, non si trovano al caso di fruire della concessione riguardante i soli seminaristi.

Ma l' E. V. sa che il Seminario greco è stato istituito a beneficio dei menò agiati, epperò non vorrà permettere, per quanto è nelle sue facoltà, che le intenzioni del pio Fondatore restino frustrate, nè che a tanti poveri giovanetti venga chiusa la via di migliorare le proprie condizioni con lo studio.

La E. V. che ad uno squisito senso di giustizia accoppia tanto amore verso la gioventù studiosa e così grande interesse verso il Seminario

greco, affidato alla sua paterna tutela, può valutare meglio che altri le accennate ragioni, e la sua parola autorevole gioverà con certezza a far desistere S. E. l'Arcivescovo di Morreale da una deliberazione che per molti riguardi non sembra conforme all'equità e prudenza di lui, nè al pensiero che l'E. V. ebbe già a esprimere al sottoscritto.

Accolga, Eminenza, i sensi della più illimitata devozione da parte dei supplicanti e voglia in qualche modo giustificare la fiducia che nell'E. V. ha di buon grado riposta, come loro rappresentante, il dev.^{mo} Avv. Giuseppe Schirò.»

Noi ci asteniamo dal fare ulteriori commenti a questo fatto da per sè eloquentissimo, per dire di Mezzojuso, dove, non ostante l'accordo del 1661, le discordie e le turbolenze non sono fino ad oggi venute meno.

*
* *

Nel 1772 la Curia Arcivescovile di Palermo spiccò lettere per la conservazione dei diritti della Chiesa greca; e altre di manutenzione e possesso vennero rilasciate nel 1790 dalla R. G. C. C. di Palermo, riguardanti i privilegi e le preminenze della detta Madre; perchè il Clero latino, secondo il suo solito, non cessava di promuovere disgusti e di attentare alle giurisdizioni e alla tranquillità dei Greci. Non pertanto nel 1791 giungeva al punto di far impedire con la violenza il suono delle campane durante la Messa vespertina del Giovedì Santo, per cui

il Clero Albanese fu costretto ad intentare un giudizio penale e a ricorrere contemporaneamente in linea civile al Tribunale di R. Monarchia, che provvedeva al caso, con sentenza del 7 ottobre 1793. Nel 1837 cercò d'usurpare i diritti sulla Chiesa di S. Maria di Scala Coeli; ma la Corte Arcivescovile, con sentenza del 29 novembre, ordinava che essa fosse ritenuta sempre per l'avvenire come filiale della greca Madre.

Durante la rivoluzione del 1848, i Latini assalirono a mano armata i Greci, per costringerli a rinunciare ai loro diritti, come già aveano fatto a Palazzo Adriano nel 1820; ma non valsero che a dimostrare come essi, quando la ragione non li assiste, volentieri ricorrono a mezzi illegali e indegni d'una gente che pur osa vantarsi civile, come anche fecero, ripetendo gli stessi attentati violenti, nel 1860.

E che in tale fanatismo stolto non ci entri per nulla l'amore verso la S. Religione, è manifesto per un cumulo di fatti, di cui qualcuno ne esponiamo a conferma nel nostro pensiero.

Nel 1848 i preti latini chiusero le porte della loro Chiesa in faccia alla bara del SS. Crocifisso, condotta in processione dai greci; tanto che l'autorità laica, attesa l'inazione di quella ecclesiastica, si credette in dovere d'intervenire, per riparare a tale scandalo, e il Rev. sac. Giuseppe Lampiasi, che ne era stato l'autore principale, fu relegato nel convento dei Cappuccini di Caccamo.

Eppure un fatto simile si è ripetuto parecchie

altre volte fino allo scorso anno, sebbene nel 1888 S. E. il Cardinal Celesia ne avesse redarguito il Capo del Clero latino.

Nel 1852, alla fine del mese di Aprile, si recarono a Mezzojuso i RR. PP. Liguorini per le sacre Missioni; ma costoro commisero tali stravaganze e seminarono tale zizzania e tali errori in mezzo al popolo, che il governo fu costretto a farli partire tosto di là, e il Vicario Generale M. Calcara non indugiava a provvedere affinchè i dommi, vulnerati dalla predicazione d'un Padre Romano, venissero solennemente esposti nelle due Parrocchie in occasione della festività del *Corpus Domini*.

In vero in una lettera del 5 giugno, da lui scritta all'Arciprete greco in quell'occasione, si legge :

« Resto inteso di quanto Ella mi scrive in rapporto al tristo esito delle SS. Missioni dei P. P. Liguorini in cotesta. L'Ecc.mo Cardinale Arcivescovo saprà meglio provvedere per l'avvenire su tal riguardo. ecc.

Intanto al Revmo. Arciprete Latino nell'occasione della prossima festività del C. D. ho scritto quanto appresso: Perchè il frutto delle SS. Missioni dei RR. PP. Liguorini non torni a pregiudizio dei fedeli di codeste due Chiese, Latina e Greca, credo spediente disporre che, occorrendo la processione del Sacramento Eucaristico nella Chiesa Parrocchiale dei Latini, inviti Ella, come pelusato, il Clero Greco ad associare il Divinissimo, siccome del pari ho pregato l'Arciprete Greco a fare un somigliante invito ai Latini, trat-

tandosi di eseguirsi la condotta del Divinissimo nella Parrocchia dei Greci. Raccomandò pella sicurezza del Dogma della Reale presenza di Gesù Cristo nell'Ostia consecrata, che occorrendo di farsi un qualche sermone eucaristico nel corso della Ottava dell'imminente festività in codesta Parrocchia Latina, il Predicatore richiami all'attenzione dei fedeli la verità universalmente insegnata dai Dottori, che Gesù Cristo, dietro la consecrazione del Sacerdote nel tremendo Sacrificio della Messa, è presente realmente nell'ostia consecrata, o che questa sia formata di pane azimo, come presso i Latini, o che sia formata di pane fermentato, come presso i Greci Cattolici ».

Nel 1864 S. E. l'Arcivescovo proibiva indarno che i Latini usurpassero la festa dell'esaltazione della S. Croce, celebrata esclusivamente dalla Chiesa Greca; perchè il divieto è stato più volte ripetuto, cioè a' 7 settembre 1867, a' 20 maggio 1883, a' 5 settembre 1885.

Un fatto assai curioso avvenne nel 1867: il Clero latino, giurato avversario del Rito greco, si fe' lecito d'eseguire le funzioni vespertine dell'Epifania, secondo il rituale della Chiesa d'oriente; e malgrado la recisa proibizione del Diocesano, la funzione fu ripetuta e nuovamente proibita nel 1874 dall'Arcivescovo e dalla S. C. di Propaganda Fide.

È cosa che desta gran meraviglia come proprio in quell'occasione il Clero latino non si sia ricordato della Bolla *Etsi pastoralis* di S. S. Benedetto XIV, nella quale è scritto: « *Districtius inhibemus, e-*

tiam sub poenis perpetuae suspensionis a Divinis, ne Presbyteri graeci latino more, et latini graeco ritu, sub quovis licentiarum et facultatum, Missas et alia Divina Officia, Graeci latino more, et Latini graeco ritu celebrandi, ab Apostolica Sede, vel ejus Legatis, ac etiam majori Poenitentiario pro tempore existente obtentorum praetextu, Missas aut alia Divina Officia celebrare, vel celebrari facere praesumant ».

Nel 1868 i Latini vollero fare per conto proprio la processione del Venerdì Santo, che in forza dell'accordo del 1661, è riserbata alla Madre Chiesa greca. Anche questa volta la Curia si adoperò per l'adempimento dei patti; ma fu obbligata a ingiungere una seconda e assoluta proibizione a' 24 marzo 1869, come già avea fatto a' 20 marzo dell'anno precedente.

Inventarono perciò la condotta dell' Addolorata, nelle ore vespertine del Giovedì Santo, se non altro per disturbare le funzioni imponentissime che, in quello stesso giorno e alla medesima ora, vengono celebrate nella Chiesa greca; non curandosi delle contrarie disposizioni emanate dalla S. Congregazione dei Riti nel settembre 1850, nè di quella inserita nell'ordinario: « *Ubi in capsula, vulgo sepulcro, expositum est SS. Sacramentum, prohibita sunt signa lugubria, imagines et instrumenta passionis, quia SS. Sacramentum non rappresenta mortem J. C. sed Institutionem Eucaristiae* »; nè dell'energica proibizione avuta l'anno scorso dal Diocesano.

Quest'anno poi l'Arciprete latino D. Giuseppe Siracusa era giunto ad ottenere insidiosamente dall'autorità ecclesiastica il permesso di fare la detta processione; ma S. E. il Cardinal Celesia, accortosi dell'inganno, revocò l'autorizzazione carpitagli, e ne diede comunicazione all'Arciprete Greco, che invano insistette ad avere copia della nota relativa, per mezzo del seguente biglietto: « *Si è scritto: La processione dell'Addolorata non può farsi perchè contraria alle disposizioni della S. Sede.* »

Ma non si perdette d'animo il Rev. Siracusa, e per opera di una Commissione, composta di laici fanatici, presentatasi al R. Commissario straordinario per le Provincie della Sicilia, si adoperò a ottenere il permesso negatogli dall'Arcivescovo. Ma il Generale Morra ben a ragione si rifiutò d'accordarlo.

La Commissione allora, già prima acconciamente ispirata, cogliendo l'occasione delle anormali condizioni in cui versa attualmente la Sicilia, e facendo intravedere un possibile turbamento dell'ordine pubblico se i Greci, come è loro diritto, avessero fatta il Venerdì Santo la condotta del Cristo morto per le vie del paese, riuscì nell'intento comune al Clero Latino e suoi partigiani e aderenti, e che consiste nell'ostacolare e avversare gli Albanesi in tutte le occasioni e *con tutti i modi.*

Riesce evidente che solo questa sia stata nella specie la mira alla quale tendeva il Siragusa, sol che si consideri come fosse un fuor d'opera ricorrere al R. Commissario straordinario per sollecitare il permesso di fare una processione che preventiva-

mente, e alla distanza di un solo giorno, era stata assolutamente proibita dal Diocesano, *perchè contraria alle disposizioni della S. Sede*; se pur non si voglia credere che il Clero Latino avesse in animo di ribellarsi anche in questa occasione all'espressa volontà dell' Ordinario e di tutte le altre Autorità Ecclesiastiche.

Quantunque la più volte citata convenzione del 1661 avesse dato ai Latini diritti che non aveano mai goduto per lo passato, pure essi hanno tentato sempre di infrangere i patti che ivi sono stabiliti e che i Greci accettarono a scapito gravissimo della supremazia loro spettante per diritto.

Nel 1871 si permisero di celebrare la festa del SS. Sacramento, riserbata alla sola Madrice greca; epperò la Curia Arcivescovile impediva ciò ripetutamente, con note de' 22 marzo di quell'anno, e de' 20 giugno e 1^o agosto 1874.

Ma le superiori disposizioni non sono state mai curate dal Clero Latino; epperò si dovette allora adibire l'opera dell'Autorità civile, e finalmente la vertenza fu chiusa nel 1878, con una nota Arcivescovile dell'8 giugno, in cui l'arciprete latino è minacciato di sospensione *a divinis*; e con un ordine dell'autorità di P. S. del giorno 11 giugno, che inculca rispetto alla transazione del 1661.

Ma l'antipatia che i preti latini nutrono verso il Rito greco è tale, che essi negano perfino il suono delle campane al Viatico che esce dalla Chiesa Greca, come se la Divinità del Signor Nostro non sussista anche sotto le specie del pane fermentato al pari che sotto quelle dell' azzimo; mentre, per non dir altro,

S. S. Benedetto XIV, nel paragrafo VI, art. XV dell'*Etsi pastoralis*, impone: « *Ut sub altera tantum specie, atque integrum Christum, verumque Sacramentum sumi firmiter credant, ac propterea, quoad fructum attinet, nulla gratia ad salutem necessaria eos fraudari, qui unam solam speciem accipiunt.* » E nel paragrafo I art. II: « *Item profiteri tenentur tam in azymo, quam in fermentato pane triticeo Corpus Christi veraciter confici; et Sacerdotes in alterutro ipsum Domini Corpus conficere debere, unumquemque scilicet juxta suae Ecclesiae sive Occidentalis, sive Orientalis consuetudinem.* »

Nè questo è tutto, poichè non hanno smesso ancora la trista abitudine di turbare, come meglio sanno e possono, le funzioni che la Chiesa Greca celebra nella notte di Pasqua. — La loro intolleranza è venuta a tal punto che poco tempo addietro il Rev. Sac. Pietro Spallitta, quale membro della congregazione di Carità, *stimando eccessive le somme per il Culto della Chiesa Greca di S. Basilio, ne proponeva la trasformazione a mente della nuova legge sulle opere pie*, mentre quelle non bastano alla celebrazione della Messa quotidiana per la compagnia ivi esistente!

E sarebbe riuscito nel suo intento se la Giunta prov. amministrativa di Palermo, nella tornata del 22 marzo 1893, non avesse emessa la seguente deliberazione: « La Giunta, vista la deliberazione del « di 6 settembre 1891, con la quale la Congregazione « di Carità di Mezzojuso ha proposto il concentramento « e la trasformazione della Compagnia di S. Maria « di tutte le Grazie, esistente in quel Comune;

« Visto il parere favorevole dato da quel Con-
« siglio Comunale alla proposta suddetta, con deli-
« berazione del dì 13 dicembre 1891.

« Viste le opposizioni fatte dalla Pia Opera in-
« teressata, con atto del 20 settembre 1891;

« Visto il successivo deliberato della Congrega-
« zione di Carità del 22 febbraio 1892, col quale si
« combattono le opposizioni fatte dalla Pia Opera e
« si conferma il precedente deliberato del 6 settem-
« bre 1891;

« Veduti gli atti e documenti relativi;

« Considerando che la proposta di che trattasi,
« nella parte relativa alla desiderata trasformazione,
« mostrasi evidentemente sfornita di giuridico fonda-
« mento; imperocchè i legati di matrimonio non pos-
« sono annoverarsi fra le istituzioni alle quali sia
« venuto a mancare il fine, e che non corrispon-
« dono ad alcun interesse della pubblica beneficenza.
« Certo quando sien male ordinati, sia per la esi-
« guità eccessiva dei mezzi di soccorso, sia per la
« mancanza d'illuminati criteri nel sistema della loro
« attribuzione, non può dirsi che vadano annoverati
« fra le migliori espressioni della pubblica carità; ma
« da questo non può trarsi argomento per ritenerli
« colpiti dalle prescrizioni dell'art. 70 della legge.

« Considerando che per questa parte, adunque, la
« proposta della Congregazione di Carità di Mezzojuso
« non merita accoglienza.

« Attesochè, per quanto poi si riferisce al pro-
« posto concentramento, giova considerare che la
« legge, nell'ordinare i concentramenti, ha ben di-

« stinto e trattato con sapiente gradazione di rigore
« le due specie o categorie di istituzioni, che a quel
« provvedimento vuol soggette, e cioè le istituzioni
« elemosiniere da un canto, e quelle che trovansi
« nelle condizioni previste dall'art. 56 dall'altro. Delle
« prime dispone il concentramento, salve soltanto
« le eccezioni tassativamente indicate nell' art. 60;
« le seconde invece prescrive che sieno di regola
« concentrate nella Congregazione di Carità; mo-
« strando, con siffatta maggiore indulgenza di lin-
« guaggio, com'essa intende di fare più largamente
« dritto alle eccezioni che la prudenza e l'equità po-
« tranno riconoscere ed ammettere.

« Or che la Pia Opera, di che trattasi, per le
« speciali condizioni in cui vive ed esercita la be-
« neficenza, meriti di essere sottratta, in via di pru-
« dente eccezione, alla regola del concentramento, non
« vorrà certo dubitare chiunque conosca il dissidio
« secolare ed invincibile, che, nel Comune di Mez-
« zojuso, divide, per ragione della diversità del culto,
« i Greci dai Latini; dissidio del quale la pubblica au-
« torità non può non tener conto, onde evitare o ri-
« muovere, entro i limiti del possibile, tutte le cause ed
« occasioni capaci di inasprirlo. Trattasi nel caso
« in esame, di una pia opera istituita da un Greco
« ad esclusivo favore dei Greci suoi correligionari,
« amministrata sempre da persone di rito Greco, cu-
« stodita e difesa da costoro con quello accanimento
« di cui solamente le passioni religiose danno esem-
« pio; e tutto ciò basta a dimostrare che sarebbe u-
« na ben grave imprudenza il togliere all'attuale

« Amministrazione il governo della medesima. — Per
« tali motivi — Veduti gli articoli 62 e 71 della legge
« 17 Luglio 1890 N. 6972 — la Giunta — Delibera
« dar parere contrario alla proposta della Congrega-
« zione di Carità di Mezzojuso, così per ciò che ri-
« guarda alla trasformazione, come per ciò che si ri-
« ferisce al concentramento della Pia Opera di S. Ma-
« ria di tutte le Grazie esistente in quel Comune.

Il Commissario Relatore
G. Lupi

Il Prefetto Presidente
Colmajer

*
* *

Poco diremo della Colonia di Contessa Entellina, perchè ivi la persecuzione contro gli Albanesi e contro i riti orientali è stata poco violenta, dopo il concordato del 1754, sebbene talora i latini abbiano tentato, ma sempre invano, d'infirmarlo e d'infrangerlo.

Nel 1796 tentarono di sottrarsi alla giurisdizione della Chiesa Madre, e fu necessario che il Canonico D. Giuseppe La Rocca fosse delegato dalla Corte Vescovile di Girgenti a raccogliere testimonianze per lo esame dei diritti e delle giurisdizioni matriciali della detta Chiesa Greca. Tutti i testimoni concorde- mente dichiararono: « *che i Parroci Latini assistevano sempre in tutte le solennità della Madrice, vestiti in cotta, tanto ai vespri che nelle messe cantate e nelle processioni; — che lo stesso praticarono ogni qualvolta si ebbe a cantare il Te Deum, o si celebrarono funerali di Sommi Pontefici; — che ivi fu sempre fatto il Quaresimale e nelle*

feste reali si esposero i ritratti dei Sovrani, — e che ivi finalmente i Vescovi di Girgenti, nelle loro sacre visite, fecero elevare il trono Vescovile e amministrarono il Sacramento della Cresima.»

A dir vero simili tentativi non si sono mai più rinnovati, perchè i due Cleri hanno saputo quasi costantemente mantenersi all' altezza della loro missione; e sebbene di tanto in tanto qualche scerezio sia avvenuto, pure è stato passeggero, e la calma non ha tardato gran tempo a ritornare.

Un Sac. D. Leonardo Lala, di rito latino, aveva cercato di turbare quest'evangelica armonia nel 1843; ma il Vicario capitolare della Diocesi, Can. M. Costa, non tardò di richiamarlo al dovere, come si ricava da una lettera di lui, diretta al Rev. Vicario Curato Greco, il giorno 1^o di maggio, nella quale si legge: *«Io mi trovo di aver dato a lei le più energiche disposizioni contro al Sac. D. Leonardo Lala, per le sue torbidezze eccitate contro il Clero Greco.»*

La notte del 21 febbraio 1843, essendo crollata una buona parte della Chiesa di Maria SS. di tutte le Grazie, che i Greci *prestarono* ai Latini per amministrarvi i Sacramenti secondo il loro rito, finchè quelli ne avessero edificata una a proprie spese (il che ancora non hanno voluto o potuto fare), tutti gli abitanti del Comune, senza alcuna distinzione di rito, concorsero a ricostruirla; e perchè nell' avvenire non si accampassero pretesti per impugnare la proprietà e il patronato di detta Chiesa al Parroco e Clero Greco, lo stesso Monsignor Costa, Vicario Capitolare, concedeva la facoltà d'intraprendere le opere

« con la espressa clausola, (come egli dice), che restano intanto preservati ed illesi tutti i diritti, i privilegi e le precedenze di che abbia fruito la Chiesa Greca sopra la Latina. »

Il Clero Greco frattanto, con fraterna carità, permetteva a quello Latino, non solo di trasportare il Divinissimo nella Chiesa Greca del Purgatorio, ma gliene concedeva l'uso, fino a che l'altra fosse in istato di riaprirsi al Culto. Ecco la lettera che il Clero Latino in tale occasione indirizzava a quello Greco: « Reverendissimi Signori, — Questa notte con sommo nostro cordoglio si è rovinata circa una metà di muro della Venerabile Chiesa dedicata a Maria SS. di tutte le Grazie, volgarmente della Favara, addetta a Chiesa Latina, tirando seco la volta appoggiata. In mezzo al grave danno vi è stato quello di varj Sacri Arredi ed Immagini, e particolarmente quello prodotto in parte sull'eccellente Bara dedicata alla lodata nostra Signora. Si è in mezzo a tanta afflizione avuta la consolazione che il Divinissimo, sito nella sua tribuna dell'Altare Maggiore, ed il Venerabile Simulacro di Maria SS. si preserrarono illesi, per essere rimasto il Cappellone. In tale lacrimevole disgrazia preghiamo lei acciò con la solita bontà, e per quella buona armonia che ha esistita tra l'uno e l'altro Rito, sia compiacente permetterci che nella di lei Chiesa del Purgatorio sia trasportato il Divinissimo con una alle Sacre Immagini; dandoci nel tempo istesso libertà di amministrare i Sacramenti, cantare Messe ed

esercitare tutte le sacre Funzioni del nostro rito, senza perciò sentirsi Lei impedito, ed il suo Clero presente e futuro di poter continuare a cantare Messe, Vespri, che per consuetudine vi hanno sin'oggi esercitato e che le appartengono come Curato e Rettore di queste Chiese Greche; obbligandoci di lasciar libera al menomo di lei avviso, e successori, essa e quante volte servirà loro per trasferirgli il Divinissimo in qualche urgente circostanza, che Dio non voglia, alla Madre Chiesa, avendo la compiacenza allora di concederci altra Chiesa a lei dipendente.»

Da qualche tempo in qua i Latini hanno però incominciato a dimenticare di quanti benefici siano essi debitori ai Greco-Albanesi, e nel 1875 vi fu chi in pieno consiglio comunale, non si sa se con maggiore malafede che ignoranza, osava gittare la discordia in mezzo a quella pacifica popolazione; non già per solo e inopportuno spirito di novità, ma specialmente per creare impicci e disturbi al clero greco, servendo, come si potè allora constatare, ai fini inonesti di chi da una scissura tutto ha da guadagnare e nulla da perdere.

L'occasione a suscitare dissidi fu colta dall'aver, il 12 agosto di quell'anno, il Parroco e il Clero greco intrapreso i lavori di compimento d'una loro Chiesa rurale, sita su amenissima collina, fondata fin dal 1447, al primo giungere degli Albanesi in Contessa, e dedicata a Maria SS. dell'Odigitria.

Un fatto così religioso e patriottico eccitò le immancabili ire di parte di coloro che, sotto il velo

del rito latino, esercitano l'animo a creare odiose novità. Sperarono in sulle prime di prevenire la mente illuminata di S. E. l'Arciv. di Morreale; ma riuscito vano questo tentativo, e vedendosi a corto di motivi canonici per sostenere le loro pretese, escogitarono altra via. Profittando della speciale e straordinaria condizione del Consiglio comunale di quel tempo, affidarono l'impresa ad un dei loro, nemmeno naturale del paese, quantunque membro del Consiglio, e costui, con argomenti risibili, mise in campo un *Diritto comunale da reintegrare*.

Si levò a combatterlo un onesto e dotto consigliere, il quale, pur essendo di rito latino, anche allora si rivelò, come sempre, amico della verità, e con molteplici argomentazioni, cavate dalle istorie, dai documenti e dai sommi principii del *Gius* civile ed ecclesiastico, mise in evidenza il Diritto dei Greco-Albanesi e l'inanità curialesca e l'ingratitude dei loro avversarii.

Nè qui si fermò la controversia, ma si portò per le lunghe, dando origine alla esistenza di due partiti, con detrimento non lieve della pace e della tranquillità del popolo, che in un piccolo Comune non manca di appassionarsi, più che non convenga, in questioni che altrove susciterebbero appena un assai mediocre interesse.

* * *

Tutto quanto abbiamo finora detto chiaramente dimostra come i Latini, dopo che s'introdussero nelle

Colonie Albanesi, non siansi giammai stancati, non solo d'uguagliare, ma di vincere e sopraffare la potestà e le prerogative spettanti ai seguaci del rito greco, per il principio che « *prior in tempore potior in jure*; » e abbiano fatto il possibile per ottenere, ora con suppliche suggestive, ora con litigi, ora con aperte violenze, ciò che non si è potuto per diritto concedere loro.

Ma la guerra più lunga e più terribile, non già contro preminenze, diritti e giurisdizioni, ma direttamente contro il Rito e le costumanze degli Albanesi, incominciò nel 1822, quando gli Arcivescovi di Palermo e di Morreale e il Vescovo di Girgenti proposero alla Consulta Generale di Stato alcuni progetti formulati, in apparenza per togliere ogni radice ai continui dissidii delle Colonie, ma in sostanza, per eliminare totalmente il Rito Greco in Sicilia.

Un esame superficiale di quel documento basta a rivelare come esso sia ispirato da principii che mal si accordano con la sana ragione, con i dettami della giustizia, con la inveterata consuetudine non interrotta giammai per più di quattro secoli, nè con la costante aspirazione dei Sommi Pontefici di attirare nel grembo della S. Chiesa cattolica i Greci orientali, che vivono ancora disgiunti da lei; e come male a proposito volle tentarsi allora di provvedere al progresso morale e materiale d'un popolo coll'addiventare alle pretese ingiuste di coloro che sempre erano stati causa di malumori e di querele.

Gli Ecc.^{mi} Prelati già partivano da un concetto assurdo, poichè sostenevano che il Rito latino ha

maggiore dignità che il greco, specialmente perchè il Capo della Chiesa Cattolica si uniforma a quello.

Ma non pensavano che il fondamento del Catholicismo non è riposto nello accidente, sibbene nel dogma, e che per altro tutti i riti, dipendendo dal Sommo Pontefice, quale Maestro di ogni ecclesiastica disciplina, sono tra loro eguali; se pure a quello della Chiesa d'Oriente non si vogliano usare speciali riguardi, perchè modellato sulla norma delle prime istituzioni fondate dagli Apostoli.

Egli è certo che Greci e Latini, quantunque diversi di rito, sono membri del medesimo corpo mistico della Chiesa, il cui capo visibile è S. S. il Papa, e l'invisibile Gesù Cristo, *«apud quem, (come si esprime il sapientissimo Benedetto XIV), non est Graecus et Judaeus, Barbarus et Scyta, omnes enim unum sunt in Christo Jesu»*; epperò tanto gli uni, come gli altri, meritano le cure assidue e amorevoli di Chi è stato loro preposto a guida e a maestro sulla terra.

È questo principio di mutuo rispetto che informa la Comunione cattolica; è questo spirito di carità che ha sempre vivificata e resa invincibile la Chiesa; e questo hanno sempre e solennemente dichiarato i Pontefici, non ultimo tra i quali Pio IX.

« Amo i riti orientali, e' disse, e voglio che sieno conservati intatti. La varietà dei riti è uno dei grandi ornamenti e delle glorie dell' Unità della Chiesa Cattolica.

Io amo tutti i miei figli, senza distinzione di nazione, di lingua, o di rito, e ardentemente bramo che questo amore sia corrisposto. »

Nè gli Albanesi della Sicilia hanno mai dubitato della verità espressa da S. Gregorio Magno con le parole: « *In una fide nihil officit consuetudo diversa* » ; anzi sempre l'hanno invocata, ogni qual volta si sono trovati nella dura necessità di difendersi contro gli attacchi di coloro, che tentando di ferirli nelle istituzioni più care, nelle aspirazioni più sante, nei diritti meritamente acquisiti, hanno messo in oblio gl'insegnamenti della S. Sede e anche i principii di giustizia.

A grandi prove è stata sottoposta ognora la pazienza dei seguaci del Rito greco in Sicilia; ma essi non l'hanno perduta giammai nelle lotte secolari, perchè incoraggiati dalla parola benevola dei Pontefici, e perchè fidenti nella bontà della causa che hanno sostenuto, e che ancora sostengono. Non la hanno perduta giammai, quantunque si siano veduti presi di mira ingiustamente da potenti avversarii, tali senza alcuna cagione al mondo; perchè persuasi d'avere una missione da compiere a' vantaggio del Cattolicismo; un esempio vivente da offrire, presto o tardi, in contraddizione ai sofismi di coloro che si studiano di tenere scissa la Chiesa di Cristo. E la pazienza non li abbandonò nemmeno allora che i loro legittimi Pastori tentarono, con uno sforzo grandissimo, di dare l'ultimo crollo a quel Rito venerando, al quale gli Albanesi siculi sono stati, sono e saranno sempre attaccati, poichè rappresenta ciò che di più sacro, di più solenne, di più duraturo, hanno potuto ereditare dai padri.

A dir vero quei Prelati avevano voluto richia-

mare in vigore la *Instructio* di S. S. Clemente VIII, pubblicata nel 1595, e proposta non già per gli Albanesi di rito greco delle due Sicilie, nè per offendere o restringere l'osservanza della loro disciplina, ma per i Greci, che, dopo la caduta dell'Impero di oriente, erano passati e passavano di continuo nel Regno, e in mezzo a popolazioni latine viveano forse non immuni da ogni sospetto di scisma. Tanto è vero che gli Albanesi, dopo la pubblicazione della *Sanctissimus*, continuarono a perseverare nelle loro consuetudini, senza che la S. Sede, nè i Diocesani, quantunque ne avessero piena contezza, pensassero mai a distrarneli. Del resto quelle disposizioni non potevano riguardare affatto le Colonie di Sicilia, perchè al tempo della promulgazione di esse, i Latini erano ivi così scarsi, che non avrebbero potuto richiamare l'attenzione della S. Sede, in modo da provocare un'apposita Bolla pontificia.

Senza dubbio la *Etsi Pastoralis* di S. S. Benedetto XIV, pubblicata nel 1741, rinnovò le disposizioni della *Sanctissimus*; ma ciò dimostra all'evidenza come questa non fosse stata mai osservata nelle Colonie greco-albanesi dell'Isola, non essendo stata emanata per esse.

E poichè l'argomento ci ha tratto a dire qualche parola sopra una materia così delicata, noi ricordiamo che, proprio in quella congiuntura, giudicando a ragione i siculo-albanesi che alcuni articoli della *Constitutio* Benedettina, riguardanti la parte disciplinare, erano di pericolosa e difficile osservanza nelle loro comunità, poichè potevano condurre ad una

graduale estinzione del Rito Greco, mandarono a Roma una Commissione di Ecclesiastici e di notabili, per umiliare a Sua Santità alcune loro riflessioni, che estese e regolate da S. E. Monsignor Tomaselli, Vescovo del Marsico Nuovo, interessarono talmente il Santo Padre, che egli si astenne dal chiedere per i Greco-Albanesi di Sicilia l'esecutoria della sua Bolla, che rimase quindi pubblicata per quelli del Napoletano, dove le Colonie essendo di unico rito, non potevano risentirne conseguenze nocive. Che la *Etsi pastoralis* del resto non mirasse affatto a distruggere il Rito Greco in Italia, non solo è dimostrato dai molti beneficii che gli Albanesi ottennero dallo stesso Benedetto XIV, ma anche da tutto il tenore della Bolla, nella cui introduzione si legge:

« *Graecos et Albanenses graeci ritus, tam in ditione nostra ecclesiastica, et utraque Sicilia, quam in reliquis Italiae partibus et insulis adiacentibus, in Dioecesi latinorum Episcoporum commorantes, specialibus favoribus et gratiis prosecurolentes, omnia et singula, quae laudabiliter provida Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum ordinatione Graecis et Albanensibus praedictis, tum quoad rituum Graecorum, sive consuetudinum observantiam, tum quoad privilegia immunitatis, exemptiones, favores, indulta et gratias, concessa, statuta, ordinata, indulta et facta dignoscuntur, ut pleniorum roboris firmitatem obtineant, eoque firmiter et stabilius illibata inconcussa que perdurent, quo saepius sunt in genere, et specie Sedis Apostolicae praesidio communita,*

per praesentes nostras litteras innovamus, confirmamus et approbamus.»

In quale pregio S. S. tenesse i riti orientali risulta dalla sua Bolla *Demandatum coelitus*, emanata nel 1742 ad istanza del Patriarca Greco della Siria, colla quale non solo modera gli articoli della *Etsi pastoralis* concernenti il passaggio dal Rito Greco al Latino, ma anche vieta, sotto pene severissime, ai Missionari di consigliarne l'abbandono, e impone di ripigliarlo a coloro che l'avevano rinunciato. Lo stesso ricavasi anche dalla sua Bolla *Al-latae*, per mezzo della quale vieta rigorosamente di mutar rito agli stessi Greci Scismatici convertiti al cattolicesimo; e da un'altra Bolla scritta per le suppliche del Clero Greco di Palazzo Adriano nel 1751, a favore delle preeminenze della Madrice, e contro i Latini di là, che non cessavano di promuovere dissensioni.

Documenti importantissimi chiaramente dimostrano che la Costituzione Benedettina non era stata esecutoriata in Sicilia, per tacito consenso della S. Sede. S. E. Monsignor Francesco Testa, Arcivescovo di Morreale, in una sua lettera diretta a S. E. Monsignor Del Castillo, Vicario Generale di Palermo, a 5 maggio 1766, scrive sul proposito: « *mi risolsi nella mia prima relazione fatta ai sagri limini di eccitare il dubbio, domandando la direzione se dovevo insistere pel divieto della Benedettina, o lasciar correre la osservanza. A tutto mi fu dato risposta, fuorchè al proposto quesito; onde argumentai sul costume di Roma che essen-*

dosi voluto apertamente derogare a quanto dispose il Papa Benedetto allora vivente, siasi voluto tacitamente permettere l'usanza invalsa. »

Nel 1791, a' 19 di aprile, nella Madrice di Piana, per ordine del Diocesano Monsignor Sanseverino, fu pubblicato il seguente avviso: « *Perchè dietro le istanze da questo Reverendo Beneficiale Latino avanzate si attende da molti, che dovressi dar principio alla esecuzione dei Decreti di Clemente VIII e Benedetto XIV, e di alcune Sinodali costituzioni, che perciò di ordine di Monsignor Vicario Generale Procopio della nostra Diocesi di Monreale, per commissione dell' Ecc.mo e Reverendissimo Monsignor Arcivescovo di suddetta Diocesi di Monreale, per via di sua lettera missiva sotto li 18 del corrente aprile 1791, si fa a tutti noto e manifesto, per la comune pace e quiete di non doversi innovare cosa alcuna, non meno rapporto a Rito e disciplina, che costumanze in questa praticate dall'osservanti dell'uno e l'altro Rito. »*

In base a tanti argomenti e a prove così manifeste, il *Progetto* dei tre Ordinarii di Monreale, di Palermo e di Girgenti, dopo molti anni e moltissime spese fatte dagli Albanesi, fu respinto dalla Consulta di Stato; e nel 1845, con lievi modifiche richieste dalle condizioni dei tempi e dalle mutate circostanze, anche le preminenze e giurisdizioni delle Chiese Greche vennero confermate con reale rescritto del 7 agosto, mentre fin dal 1843, dopo più di un secolo, la Bolla Benedettina, per le suppliche

dei Greci, era stata munita della Regia esecutoria, e nel gennaio 1844 gli Ordinari spedivano sul riguardo lettere agli Arcipreti Greci delle rispettive Diocesi.

Ecco quella di S. E. il Cardinale F. M. Pignatelli, Arcivescovo di Palermo: « *Da S. E. il Signor Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici in Napoli per sovrano rescritto mi è stato partecipato locchè siegue: — Eminenza Reverendissima, — Sua Maestà il Re N. S., considerando che la Costituzione del Pontefice Benedetto XIV « Etsi pastoralis » del dì 26 maggio 1742, non altro contiene che le norme della Fede, della Liturgia e della disciplina per gl' Italo-Greci, che le prescrizioni di una tale Costituzione applaudita da tutto il mondo cattolico, come l'opera di un Pontefice di sì chiara e santa memoria, sono dirette a mitigare la Istruzione del Pontefice Clemente VIII « Sanctissimus » la quale in cotesta parte dei Reali Dominii fu ricevuta e munita della Regia Esecutoria; e che gl' Italo Greci stabiliti negli stessi Dominii hanno a voce ed in iscritto umiliato istanze alla Maestà Sua, affin d'impartirsi il Regio Exequatur alla suddetta Apostolica Costituzione; si è nel Consiglio ordinario di Stato del dì 5 del passato settembre degnata d'ordinare che l'indicata Costituzione « Etsi pastoralis » venga munita della Regia Esecutoria in cotesti Reali Domini; che intanto non si faccia nessuna novità riguardo a precedenza e giurisdizioni in coteste Colonie; che in ciascuna di esse si*

continui a praticare quel che per lo innanzi si è osservato, a tenore e secondo i rispettivi atti istruzioni e stipulati formati tra i rispettivi Cleri Greci e Latini, e corroborati da Sovrane risoluzioni e che finalmente gli Arcivescovi di Palermo, Messina e Morreale, e l'Ordinario di Girgenti ne curino, ciascuno per la sua parte, l'esecuzione.

Nel Real nome partecipo a V. Eminenza Reverendissima questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e per lo corrispondente adempimento, acchiudendole dieci esemplari della suddetta costituzione Apostolica, nella prevenzione che da costea Luogotenenza Generale, a tenore delle disposizioni da me comunicate, le verrà inviata copia conforme della Regia Esecutoria, che dal Delegato di un tale atto vi sarà interposta.

Nell'atto quindi che comunico a V. S. Reverendissima siffatta sovrana risoluzione, perchè ne curi lo esatto e pronto adempimento, le rimetto copia in istampa della enunciata Costituzione di Benedetto XIV, « Etsi pastoralis » e copia conforme della Regia Esecutoria impartita alla medesima, giusta i Reali ordini ».

Ma le Curie Arcivescovili non si sono curate di mettere in esecuzione che gli articoli i quali, date le speciali condizioni delle Colonie di Sicilia, tendono indirettamente a fare venir meno il Rito greco, assottigliando man mano il numero dei suoi seguaci; mentre non hanno pensato mai, per es. di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. XXI del pa-

ragrafo IX, ed espresse con queste parole: «*In Dioecesi ubi Latini et Graeci inhabitant, et solum Archiepiscopum, sive Episcopum latinum Ordinarium habent, dictus Archiepiscopus, sive Episcopus, circa negotia et causas dictorum Graecorum, Vicarium graecum ipsis Graecis gratum, vel per ipsos Graecos eligendum (ex quo graecus vir melius graecos mores novit, quam latinus) ipsorum stipendio et salario retinendum deputet; et in causis appellationis ad Metropolitanum, qui forsan graecus non esset, dictus Metropolitanus similiter in dictis causis iudicem Graecum deputare teneatur*».

E i Cleri latini locali alla loro volta, dal confessionile e dal pergamo osano spacciare come sacrilega la comunione fatta col pane fermentato e col vino; che si commette un grave peccato a frequentare le Chiese greche e ad ivi confessarsi; e non censurati nemmeno dalle Autorità competenti, dispensano anche dalla conoscenza e dall'adempimento delle più elementari pratiche di pietà coloro ai quali il parroco greco nega temporaneamente il sacramento del matrimonio, perchè non preparati a riceverlo da cristiani; e con simile scandalo, e anche con promesse di danaro, trattili a sè, li tolgono alle cure paterne dei pastori legittimi, ai quali nemmeno sogliono richiedere i documenti riguardanti chi defeziona, rappresentando la commedia di convertire un cattolicatto aolicismo. I

I Diocesani poi fulminano tosto con la sospensione *a divinis* i sacerdoti greci che amministrano

il battesimo a qualche individuo riconosciuto poi latino, mentre il battesimo rende l'uomo cristiano, e non greco nè latino; e *non attenda uniuscuiusque necessitate e sine prudentia*, concedono facilmente ai greci il passaggio di rito.

Nè si peritano di asserire che la S. Sede *tolerà appena* le usanze religiose orientali; poichè fino all'anno scorso S. E. il Cardinal Arcivescovo di Palermo esplicitamente dichiarava « *che la S. Romana Curia in tutti i suoi atti ha mostrato e mostra di tendere al latinizzamento di tutti i cristiani cattolici.* »

*
* *

È questa, o Beatissimo Padre, in breve la storia e sono queste le condizioni del Rito Greco nelle Colonie Albanesi di Sicilia.

I preti Latini, valendosi del compiacente silenzio e della veruna simpatia dei Diocesani per la Chiesa Orientale, non trascurano modo per riuscire nel loro intento, che però non è scevro da qualunque fine di privato è biasimevole interesse; insinuano esser delitto per le persone di servizio l'uniformarsi alle costumanze Greche delle case nelle quali convivono; permettonsi di seminare la discordia nelle famiglie, incitando le spose Latine a non osservare il rito dei mariti Greci; educano il popolo al disprezzo di tutto ciò che sa di Orientale in fatto di religione; impongono ai loro adepti, coll'esempio e col consiglio, a non valersi dell'idiona albanese; mettono

per fino in ridicolo le sacre cerimonie, e colgono la più piccola e indifferente occasione per iscreditare i ministri della Chiesa Greca. Corrotto in tal guisa e preparato l'animo dei più ignoranti tra gli Albanesi a rinunziare alle pie costumanze tradizionali, dipingendole agli occhi di essi quali pratiche non convenienti ad un vero cattolico, aspettano l'opportuno momento di farli decidere alla domanda di passaggio, che dall'Ordinario è subito accolta con favore.

Di questi fatti, a Mezzojuso specialmente, ne avvengono di continuo, e sono sempre riusciti inutili i numerosi ricorsi avanzati dall'Arciprete Greco, imploranti riparo ad un'opera tanto nociva e insidiosa così, che talora si sono anche inventate domande di parrocchiani Greci per ottenere il permesso di passare al Rito Latino.

Siccome il fatto al quale si accenna è grave abbastanza, noi ci permettiamo d'umiliare alla S. V. i documenti che seguono:

« A Mons. Calcara, Vicario Generale della Diocesi di Palermo. — Eccellenza Reverendissima, — Sebastiano Bidera, villico, figlio di Antonino Bidera, battezzato al Fonte greco del Comune di Mezzojuso con tutto il dovuto rispetto espone a V. E. Reverend. ma che è venuto in cognizione che il Sac. D. Pietro Spallitta, di rito latino, ha fatto formare supplica a nome del ricorrente (senza di lui consenso ed intervento) che lo stesso volea passare dal Rito Greco al Rito Latino, mentre è di lui intenzione di voler rimanere nel Rito Greco in cui nacque e fu battezzato; perciò qualunque

di Lei disposizione, provocata da qualche spirito torbido latino, la reputa di niuno effetto, perchè è stato un inganno fatto a V. E. Reverendissima; prevenendola che in caso diverso farà i suoi reclami al Governo, perchè affatto affatto non sente acconsentire di abbandonare il proprio Rito Greco, ed è lo stesso che fomentare delle scissure tra i due Riti. Tanto spera.

— *Mezzojuso 26 agosto 1851.* »

«L'anno 1851, il giorno 30 agosto in Mezzojuso. Ad istanza di Sebastiano Bidera d'Antonino, siculo-albanese di Rito greco, ecc.

Io D. Gaetano Criscione usciere addetto al Giudicato del Circondario di Mezzojuso, ecc. ecc., ho dichiarato ai Reverendissimi Arciprete D. Antonino Gebbia e Vicario Foraneo Sac. D. Giuseppe Spallitta, domiciliati in Mezzojuso, di replica all'atto intimatogli per mezzo di Stefano Delisi, sedicente alario della Curia Spirituale di Rito Latino di Mezzojuso, col quale gli danno conoscenza di essere stata accolta da M. Vicario Generale la supposta ed immaginaria domanda dello istante di voler far passaggio al Rito Latino, e nell'atto che l'istante viene a fare le sue meraviglie per tal passaggio di rito, che giammai ha sognato di chiedere, nè in modo alcuno vi presta la sua adesione, dichiara solennemente ed invoca l'Altissimo in testimonio delle sue più pure e rette intenzioni di voler continuare a professare, quale fedele ed Ortodosso Cattolico Cristiano, l'augusto rito di Chiesa Santa Orientale, sotto del quale

vissero i suoi maggiori, fu egli rigenerato alla vita della grazia, mercè il Santo Battesimo, ricevè il Sacramento della Confermazione, ed in esso spera, mercè la Dio Grazia, finire i suoi giorni.

Quindi egli riprotesta formalmente di voler riconoscere solamente per di lui legittimo pastore questo Reverendissimo Arciprete di Rito Greco, dal quale in occasione del matrimonio che dovrà contrarre si è fatto proclamare, e si farà dallo stesso impalmare in faccia alla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana e sotto questa professione di rito, ritiene nullo, inefficace, improduttivo di effetto tale passaggio al rito Latino, richiesto dal Reverendissimo Vicario Spallitta contro la volontà dello istante, il quale come di già ha affermato non sarà giammai per abbandonare il suo rito greco ecc. ecc.»

Gli Albanesi di Sicilia sanno per prova che la S. Sede non ha pensato mai di sostenere che per essere cattolici bisogna osservare il Rito latino; anzi non hanno dimenticato che ben diverso da quello degli Ordinarii è stato ognora l'avviso dei Sommi Pontefici, come appare dalle ricordate Bolle di Leone X (18 maggio 1520), di Clemente VII (26 maggio 1526), di Paolo III (26 gennaio 1536), nonchè da due Brevi di questo S. Pontefice, l'uno dei 29 giugno 1536, e l'altro degli 8 marzo 1540; nè che lo stesso Pio IV, quantunque le informazioni di alcuni Vescovi latini avessero fatto nascere nell'animo di lui alcuni sospetti sulla integrità della fede degl'Ita-

lo-Greci, pur provvedendo efficacemente a togliere le cause degli errori, senza fondamento alcuno imputati a costoro; nella sua costituzione del 16 febbrajo 1564 dichiarava: « *Per hoc tandem non intendimus quod ipsi Graeci ab eorum graecanico ritu distrahantur, vel alias desuper quoque modo per locorum Ordinarios, aut alios impediuntur.* »

Essi ricordano ancora che a 6 giugno 1667 la S. Congregazione del S. Ufficio ordinava all'Arcivescovo Diocesano d'impedire agli abitanti di Spezzano il passaggio al Rito Occidentale, perchè violentati dal Barone del luogo, il quale, in seguito a inaudite prepotenze, riusciva nel suo intento, l'anno 1682;

che a' 23 novembre 1678 la S. Inquisizione, a frenare Diego Pescara, Duca della Saracena, che con gli stessi mezzi volea costringere a quel passo la popolazione di Lungro, dava incarico a M. G. B. Tinto Vescovo di Cassano, così scrivendo: « *Episcopus Cassani faciat praeceptum tam Didaco Pescara, quam ejus Aerario, ut se abstineant inferre molestias Graecis-Albanensibus in oppido Lungri commorantibus, sub poena latae sententiae reservatae Sanctissimo; et doceat de executione;* »

che ai 17 giugno 1709 la S. C. del S. U. respingeva l'istanza degli Albanesi di Vacarizzo a passare al Rito Latino, perchè venne a sapere come a ciò li avesse spinti l'economista Latino, avido di aumentare col numero dei suoi parrocchiani i suoi emolumenti;

che la medesima S. Congregazione, avendo tentato i RR. PP. Domenicani, signori del luogo, di ottenere la stessa cosa dagli abitanti di Firmo, ai 15

dicembre 1716, ingiungeva al Vescovo di Cassano: « *Ut invigilet et curet ne aliquid innovetur circa ritum graecum huc usque servatum a Clero et populo Firmi huius dioecesis* e al P. Generale dell'Ordine Domenicano: « *Ut mandet Priori et fratribus conventus S. Dominici de Altomonte, ne audeant unquam turbare observatiam ritus graeci praefati populi et Cleri; et multo minus violentiam inferre ut consentiant in petitionem, ad finem transeundi ad ritum latinum; quia nunquam obtinebunt illam; et violentiam inferentes graviter punientur.* »

Essi sono grati a S. S. Benedetto XIV per la difesa del Rito Greco da lui assunta, non solo con citate Bolle *Etsi pastoralis, Demandatum coelitus* ecc. ecc.; ma anche con gli aspri rimproveri rivolti al P. Generale dei Basiliani, P. Del Pozzo, il quale vantando ordini avuti da S. S., *vivae vocis oraculo*, nel 1748, aveva bandito il Rito Greco dai Monasteri della Calabria, e particolarmente da quelli di S. Bartolomeo di Trigona, del Patire, di S. Basilio della Torre, di Ciamo, di S. Adriano, di Mammola, di Stilo, di S. Onofrio, di Seminara e di S. Giovanni Teristi, che però furono tosto costretti a ripigliarlo, per la virtù del seguente Breve:

« *Praecipimus ut Abbates Monasteriorum graeci ritus, etiamsi muneribus, et officiis vel Procuratoris generalis, vel Visitoris, vel Definitoris generalis fungantur, ad Missam tamen ritu graeco celebrandam teneantur, sub severioribus ecclesiasticis poenis et censuris, etiam pri-*

rationis vocis activae et passivae; quemadmodum in Dieta in hac alma Urbe nostra anno 1658 habita, praescriptum, ordinatumque fuit. Eidem pariter obligationi Missam celebrandi ritu graeco, et poenis ac censuris obnoxios esse declaramus, et mandamus Priores, et Magistros memoratorum ritus graeci monasteriorum; cum una, aut duae Missae, quae Latino ritu iuxta Apostolicas Constitutiones in ipsis ritus graeci monasteriis, in quibus sex, vel plures monachi reperiuntur, celebrari possunt, per monachos simplices, ut dicitur, non graduatos, celebrari debeant.

Nè hanno dimenticato che, a' 24 novembre 1848 S. S. Pio IX, preso in considerazione il ricorso del Parroco greco, in termini assai risentiti, imponeva all'ordinario di Malta di non permettere mai più per l'avvenire che i Greci di là abbracciassero il rito latino, dichiarandogli che S. S. riserbava a sè di concedere un tale permesso, previo maturo esame.

Tutto questo è scolpito nel cuore e nella mente degli Albanesi di Sicilia; i quali per altro sanno che, in base al principio: « *Una fides, unum baptisma, unus Pastor* », nella Chiesa cattolica non possono ammettersi, come di fatto non si sono ammesse mai preferenze di sorta, che sarebbero in contraddizione evidente con lo spirito che ne informa le dottrine sublimi.

* *
*

Egli è certo che il perfetto cristiano non dovrebbe badare alle forme esterne, non assolutamente necessarie, per adorare e onorare il suo Divino Creatore. Ma siccome per loro natura gli uomini, nati su continenti diversi e sotto altro cielo, differiscono tra loro per indole, per costumi, per lingua, per educazione, così la Cattolica Chiesa ha sempre riconosciuto che bisogna rispettare e garentire le peculiari abitudini religiose e le inclinazioni dei varii popoli; a condizione che i punti disciplinari e i diversi riti consacrati dal tempo, non vengano ad urtare con le disposizioni supreme della S. Sede e dei Concilii.

Nè gli Albanesi di Sicilia sono scrupolosi osservanti del Rito greco per la sola ragione etnica; ma anche perchè in questo rito vissero e morirono i loro progenitori, e perchè, amantissimi come sono di loro nazionalità, vedono in esso la vera forza che non li ha fatto fino ad ora confondere con gli altri popoli, tra i quali, da quattro secoli, vivono, in questa terra che fu d'esilio per i loro padri, e che per essi è quasi diventata una seconda patria.

Ma ad onta di tali considerazioni, che sempre si sono sottomesse ai Diocesani, e non ostanti le sapienti provvidenze dei Sommi Pontefici, la guerra, iniziata nel 1822 contro il Rito greco in Sicilia, assume di giorno in giorno proporzioni allarmanti; esercitando un'influenza deleteria sulla stessa reli-

gione, sullo svolgimento della vita civile, sull'amministrazione della cosa pubblica, sulla determinazione dei più accaniti partiti locali, sull'ordine e sulla pace delle famiglie.

I sacerdoti latini, sovente mutatis in capi appassionati, or manifesti ed ora nascosti, di combriccole assolutamente profane, sotto le mentite apparenze di zelo religioso, suscitano odii e turbano e subornano le coscienze, da nessuno rimproverati o puniti.

La non riconosciuta parità dei Riti, per parte delle Curie Arcivescovili, li incoraggia maggiormente; tanto più che i Diocesani, essendo anch'essi latini, li proteggono in modo assai manifesto; e quando, per le reiterate suppliche degli Albanesi, non possono esimersi dal prendere un provvedimento qualunque, si contentano di emanare disposizioni così incerte, equivoche a partigiane, da rinfocolare non solo le antiche animosità, ma da aprire l'adito a nuove e più aspre dissensioni.

La S. V. potrebbe sospettarci forse di esagerazione irriverente se dicessimo che quegli Eccellentissimi Prelati trascurano affatto i doveri più essenziali del loro ministero sacro a vantaggio delle Colonie Albanesi; ma noi non sappiamo spiegarci altrimenti il fatto che l'Arcivescovo di Morreale, da quasi trent'anni, non si reca per la visita pastorale a Palazzo Adriano, e da un ventennio circa in Piana e a Contessa, e che ivi per tanto da sì lungo tempo non si amministra il Sacramento della Cresima.

E ci pare ben difficile che Egli possa accampare

ragioni sufficienti a giustificazione della sua deplorabile trascuranza, poichè sappiamo che pochi anni addietro si spinse in corso di visita fino a Prizzi, che dista da Palazzo non più di sei chilometri, e a S. Giuseppe Jato, che non è di molto più lontano da Piana.

Un tale stato di completo abbandono accresce da una parte la stolta baldanza dei Clerici latini, che persistendo impunemente nella loro biasimevole condotta e sapendo per prova di trovare facile credito presso i Vescovi, non sono mai all'occorrenza imbarazzati a discolarsi e per fino a procurarsi lodi immeritate, invece di punizioni o almeno di moniti severi; mentre dall'altra parte tende a far sì che le differenze disciplinari, che già non scarseggiano nelle Chiese greche delle varie Colonie, diventino più numerose e rimarchevoli, da suscitare non lieve meraviglia a chi per poco s'intenda di tali materie. Egli è vero però che gli Ordinarii non sarebbero per altro al caso di riparare a quest'ultimo inconveniente, attesa la loro involontaria ignoranza relativa alle greche costumanze, ai riti e alle cerimonie degli orientali.

Così durando le cose, presto o tardi, il Rito greco verrà forse a mancare in Sicilia; ma nulla al certo vi guadagnerà la S. Chiesa, poichè gli Albanesi non sono nè eretici, nè scismatici; anzi noi temiamo che un tal fatto, avverandosi, possa diventare ostacolo gravissimo alla desiderata conversione dei Greci d'oriente.

Il P. Giorgio Guzzetta, in una supplica da lui sottomessa a S. S. Benedetto XIV, rilevando la ne-

cessità di conservare il Rito greco nelle Colonie e i vantaggi che ne potrebbe ricavare la causa del cattolicismo, così esprimevasi: « *E qui mi fo lecito sottomettere all'alta considerazione della S. V., che mantenendosi gli Albanesi nei Greci Riti con la santità e probità di vita, come la Dio mercè si mantengono..... posson essi di molto profittare nell'Oriente colle Missioni. Nè la Santa Chiesa potrà avere ministri più proprj, e più atti di loro a vantaggio dell'Oriente, quante volte il Signore voglia dar lume a quei popoli di umiliarsi all'ubbidienza della Santa Romana Sede.* »

La Santità Vostra, durante il suo glorioso Pontificato, ha dato prove così evidenti dell'amore che nutre verso i venerandi Riti greci, da non permettere giammai che nella culla del Cattolicismo continui tanta persecuzione contro i fedeli che a quelli si uniformano, e che, sebbene stanchi oramai delle lunghe sofferenze, delle incessanti liti, delle più strane calunnie, pur sempre sperano che non tarderà a spuntare anche per loro il giorno della giustizia e della pace.

A ottenere un tal fine adunque,

considerando

che i disordini deplorati nelle Colonie albanesi di Sicilia hanno radice esclusivamente nella diversità di Rito, sotto le cui apparenze i Cleri latini locali nascondono la loro secolare avversione contro la Chiesa greca, provvedendo così assai male al trionfo

della dottrina Cattolica, indipendente affatto dalle accidentalità esterne di un culto;

considerando

che se il disprezzo, da essi con tanta leggerezza sparso di continuo sulle sacre cerimonie orientali, ha insinuato a poco a poco nelle menti volgari il dubbio intorno alla validità dei Sacramenti, vulnerando direttamente il domma, un atto solenne della Chiesa, che rimetta in onore il Rito greco in quest'isola, può solo assicurare la pace e la tranquillità alle Colonie albanesi e distruggere gli errori, ai quali ha dato origine un malinteso e inopportuno zelo;

considerando

che tra gl'ideali vagheggiati in ogni tempo dai Sommi Pontefici non è da ritenersi ultimo quello che mira alla riunione della Chiesa d'Oriente con la Cattolica romana; e che uno degli ostacoli più gravi al conseguimento di un fine così nobile e santo è il fatale pregiudizio degli scismatici, cui del resto non sono ignote le continue persecuzioni contro i siculo-albanesi, consistente nel credere che la conversione al Cattolicismo importa la rinunzia dei riti greci, ai quali sono a buon diritto così tenacemente attaccati;

considerando

che la conservazione e lo sviluppo di questi riti in Sicilia, oltre che a diradare i timori di costoro e ad accrescere lustro e decoro alla Chiesa, nonchè di mettere in maggiore rilievo la paterna imparzialità con la quale i Romani Pontefici esercitano il loro divino ministero, a vantaggio di tutti i fedeli cristiani, a qualunque nazione appartengano, potrebbero riuscire di non lieve utilità alla causa cattolica, con la istituzione di missioni omogenee nella Grecia e nell'Albania e con la fondazione di Parrocchie di rito greco-unito nei centri principali di esse;

considerando

che il Seminario greco-albanese di Palermo, potrebbe fornire i soggetti più capaci a preparare gli animi alla sospirata conciliazione;

considerando

che la mancanza d'uniformità, che in fatto di disciplina osservasi nelle varie Colonie, è dovuta, non solo all'assoluta ignoranza del rituale greco da parte degli Ordinarii latini, ma in ispecial modo all'indifferenza e alla noncuranza ostile che essi dimostrano per il Rito greco, tanto da lasciar trascorrere lunghissimi anni senza recarsi in visita nei paesi albanesi della loro Diocesi, a consolare con la loro pre-

senza quelle popolazioni, a confermarle solennemente nella Fede, a sollevarne gli animi con parole di carità e di pace ;

considerando

che il Vescovo greco deputato per le sacre ordinazioni in Sicilia, creato già, malgrado le opposizioni dei Diocesani latini, da S. S. Pio VI con la Bolla del 6 febbraio 1784 « *Commissa nobis divinitus* », confermando il Real dispaccio del 3 agosto 1783, è al caso di potere con maggior competenza invigilare sul buon andamento degli affari di ecclesiastica disciplina nelle dette Colonie e sulla uniformità delle funzioni religiose ;

considerando

che Egli gode attualmente un cospicuo assegno annuale, di guisa che non occorre cercare i fondi per costituire una nuova mensa vescovile.

gli Oratori

supplicano la Santità Vostra che, per tali considerazioni, nella sua sapienza trovi il modo più opportuno di ordinare con apposita Bolla:

I.

Che tutti gli abitanti delle Colonie Albanesi di Sicilia si uniformino al Rito greco, che è quello originario della maggioranza;

II.

Che giusta i voti di Leone X, Paolo III, e Giulio III, dai quali i seguaci del Rito greco ottennero « *Se suosque proprios eiusdem Nationis Praelatos habere ac illis non autem locorum Ordinariis subesse* » delle dette Colonie sia fatta una Diocesi speciale, sottoposta alla giurisdizione del Vescovo greco di Sicilia;

III.

Che il Seminario greco albanese di Palermo, i cui alunni continueranno a frequentare le scuole del Seminario arcivescovile, fino a tanto che non possieda i mezzi necessarii per il mantenimento di scuole proprie, dipenda esclusivamente, come tutti gli altri Seminarii, dal detto Vescovo greco, ove a lui venga concessa, come si spera, la invocata giurisdizione ordinaria di Diocesano, coll'obbligo d'istituire e mantenere per sempre a proprie spese una cattedra di lingua greca moderna e un'altra di lingua albanese; sia perchè, nel caso di una missione, i giovani che abbracciano gli ordini sacri possano mettersi facil-

mente in comunicazione coi Greci e cogli Albanesi; sia perchè non venga meno l'idioma nazionale, che accenna a corrompersi, se non a scomparire del tutto.

Questo, o Beatissimo Padre, implorano i supplicanti, prostrati innanzi al Vostro trono, e non dubitano che anche questa volta non debba levarsi solenne dal Vaticano la parola del Vicario di Dio sulla terra, per consolarli nelle presente afflizioni, per compensarli di tante e così immeritate amarezze, per sorreggerli nelle aspre lotte della vita e principalmente per impartire l'Apostolica Benedizione ad essi e a tutte le loro famiglie.

Palermo, 15 Aprile 1894.

